GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — VENERDI' 17 APRILE — NUM. 90

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziari*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna e spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreti del 22 febbraio, 5 ed 8 marzo 1891:

a commendatore:

Serra-Groppelli cav. dott. Emilio, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo per motivi di salute.

A cavaliere:

Devitofrancesco Michele, ricevitore del registro, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Adamo Luigi, già magazziniere di vendita dei generi di privativa, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 26 febbraio, 8, 12 e 22 marzo 1891:

A grand'uffiziale:

Toaldi dott Antonio, deputato al Parlamento.

Ad uffiziale:

Francia cav. avv Carlo, direttore dell'Ufficio centrale degli Istituti di credito per le sovvenzioni ai danneggiati del terremoto in Liguria.

A cavaliere:

Stagliano Domenico, verificatore di 2ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, collocato a riposo.

Besta nob prof Giannetto, presidente del Comizio agrario di Sondrio.

Mormile Antonio, industriale in Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **150** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda del comune di Brozolo per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Marcorengo e per al sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Brozolo ha 126 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Brozolo è separato dalla Sezione elettorale di Marcorengo ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 151 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Rosso in data 14 ottobre 1889, e 28 settembre 1890, con le quali si chiede la autorizzazione a cambiare l'attuale denominazione del comune in quella di Davagna;

Vista la legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rosso in provincia di Genova cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Davagna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 157 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro degli affari Esteri e dei nostri Ministri delle Finanze e del Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data a partire dal 1° aprile alla convenzione internazionale firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890 per la traduzione e la pubblicazione delle tariffe doganali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1891.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.
G. COLOMBO.
CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS

CONVENTION CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS

entre

la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Chili, l'Etat Indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et ses colonies, l'Espagne et ses colonies, les Etats-Unis d'Amérique, la France et ses colonies, la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaise, l'Inde Britannique, le Dominion du Canada, les colonies de l'Australie de l'Ouest, du Cap de Bonne Espérance, de Natal, de la Nouvelle-Galles du Sud, de la Nouvelle Zélande, de Queensland, de Tasmanie, de Terre-Neuve et de Victoria, la Grece, le Guatemala, la République de Haïti, l'Italie et ses colonies, le Mexique, le Nicaragua, les Paraguay, les Pays-Bas et leurs colonies, le Pérou, le Portugal et ses colonies, la Roumanie, la Russie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le Venezuela

---

Les sous-ignés, dûment autorisés, ont, sous réserve d'approbation, arrêté la convention suivante :

Art. 1. Il est formé entre les pays ci-dessus énumérés et tous les pays qui, dans la suite, adhéreront à la presente convention, une association sous le titre de « Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ».

Art. 2 Le but de l'Union est des publier, à frais communs, et de faire connaitre, aussi promptement et aussi exactement que possible, les tarifs douaniers des divers Etats du globe et les modifications que ces tarifs subiront dans la suite.

Art. 3. A cette fin, il sera créé à Bruxelles un « Bureau international » chargé de la traduction et de la pubblication de ces tarifs, ainsi que des dispositions législatives ou administratives qui y apporteront des modifications.

Art. 4 Cette publication se fera dans un recueil intitulé :

« **Bulletin international des douanes** (*Organe de l'Union internationale pour la publication des tarifs douaniers*) ».

On adoptera à cet effet les langues commerciales les plus usitées.

Art. 5. Le personnel du Bureau international sera nommé par les soins du Ministère des affaires étrangéres de Belgique, qui fera les avances de fonds nécessaires et veillera à la marche régulière de l'institution.

Art. 6 Dans la correspondance adressée par le Bureau international aux Gouvernements adhérents on fera usage de la langue française.

Art 7. Un rapport sur les travaux et la gestion financière du Bureau international sera adressé chaque année aux Gouvernements adhérents.

Art. 8 Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 125.000 francs.

En outre, un capital de 50,000 francs sera mis, la première année, à la disposition du Ministre des affaires étrangères de Belgique pour les frais d'installation du Bureau.

Les Etats et colonies qui useraient ultérieurement de la faculté d'adhésion prévue à l'article 14, auront à payer leur quote-part de cette somme de 50,000 francs, sur la base de répartition fixée par l'article 9.

Les Etats et colonies qui se retireraient de l'Union à l'expiration du premier terme de sept années perdront leur droit de copropriété dans le fonds commun.

En cas de liquidation, le fonds commun sera partagé entre les Etats et colonies de l'Union, d'après la base de répartition fixée par l'article 9.

Art. 9. En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci sont répartis, à raison de l'importance de leur commerce respectif, en six classes intervenant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

1re classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 4 milliards de francs: 55 unités.

2e classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 2 à 4 milliards de francs: 40 unités.

3e classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 2 milliards de francs: 25 unités.

4e classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 500 millions de francs: 20 unités.

5e classe. Pays dont le commerce se monte régulièrement de 50 à 100 millions de francs: 15 unités.

6e classe. Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 50 millions de francs: 5 unités.

Art. 10. Pour le pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres ci dessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits:

Pour la 1re classe . . . . . à 33 unités.
— 2e — . . . . . à 24 —
— 3e — . . . . . à 15 —
— 4e — . . . . . à 12 —
— 5e — . . . . . à 9 —
— 6e — . . . . . à 3 —

Art. 11. Le total de la dépense annuelle, divisé par la somme des unités attribuées aux différents Etats contractants, en exécution des dispositions qui précèdent, donnera l'*unité de dépense*. Il suffira de multiplier celle-ci par le nombre d'unités assigné à chacun de ces Etats pour connaître le montant de sa contribution dans les frais du Bureau international.

Art. 12. A l'effet de mettre l'institution à même de rédiger le *Bulletin international des douanes* aussi exactement que possible, les Parties contractantes lui enverront, directement et sans retard, deux exemplaires:

a) de leur loi douanière et de leur tarif douanier, mis soigneusement à jour;

b) de toutes les dispositions qui y apporteront dans le suite des modifications;

c) des circulaires et instructions que lesdits Gouvernements adresseront à leurs bureaux de douane concernant l'application du tarif ou la classification des marchandises, et qui peuvent être rendues publiques;

d) de leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport direct avec les tarifs douaniers en vigueur.

Art. 13. Un règlement d'exécution, ayant la même force obligatoire que la présente convention, déterminera le mode de pubblication du Bulletin de l'Union et tout ce qui est relatif au budget du Bureau international et à l'organisation intérieure du service.

Art. 14. Les Etats et colonies qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y accéder ultérieurement.

L'accession serà notifiée par ecrit au Gouvernement belge, qui la fera connaître à tutte les autres Gouvernement contractants.

L'accession emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente convention.

Art. 15. La présente convention sera mise à exécution le 1er avril 1891 et elle restera en vigueur pendant sept ans.

Si, douze mois avant l'expiration des sept premières années, la présente convention n'a pas été dénoncée, l'Union subsistera pendant un nouveau terme de sept années et ainsi de suite, de sept en sept ans

La dénonciation sera adressée au Gouvernement belge. Elle n'aura d'effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

Les Gouvernements pourront introduire dans la présente convention, de commun accord et en tout temps, les améliorations qui seraient jugées utiles ou nécessaires.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent quatre-vingt dix.

(1) Pour la République Argentine,
CARLOS CALVO Y CAPDEVILA.

Pour l'Autriche-Hongrie,
EPERJESY.

Pour la Belgique,
LAMBERMONT.
LÉON BIEBUYCK.
KEBERS.

Pour la Bolivie,
JOAQUIN CASO.

Pour le Chili,
N. PENA VICUNA.

Pour l'Etat Indépendant du Congo,
EDM. VAN EETVELDE.

Pour la République du Costa-Rica,
MANUEL M. DE PERALTA.

Pour la Danemark et ses colonies,
SCHACK DE BROCKDORFF.

Pour l'Espagne et ses colonies,
J. G. DE AGUERA

Pour les Etats-Unis d'Amerique,
EDWIN H. TERREL.

Pour la France et ses colonies,
A. BOURÉE.

Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies anglaises,
MARTIN GOSSELIN.
A. E. BATEMAN.

Pour l'Inde Britannique,
MARTIN GOSSELIN.
A. E. BATEMAN.

Pour le Dominion du Canada,
CHARLES TUPPER.

Pour le Cap de Bonne-Espérance,
MARTIN GOSSELIN.
A. E. BATEMAN.

Pour Natal,
MARTIN GOSSELIN.
A. E. BATEMAN.

Pour la Nouvelle-Galles du Sud,
SAUL SAMUEL.

Pour la Nouvelle-Zelande,
FRANCIS DILLON BELL.

Pour la Tasmanie,
MARTIN GOSSELIN.
A. E. BATEMAN.

Pour Terre-Neuve,
MARTIN GOSSELIN.
A. E. BATEMAN.

Pour Victoria,
GRAHAM BERRY.

---

(1) **N.B.** — Per deliberazione presa nella seduta del 15 luglio, il protocollo restò provvisoriamente aperto alle firme dei delegati che non avevano ricevuto ancora i pieni poteri.

Le firme indicate qui sopra sono quelle che si trovavano apposte alla data dell'11 luglio 1890.

Pour la Grèce,
P. MULLE.
Pour la Guatemala,
ALEXIS CAPOUILLET.
Pour la République de Haïti,
G. DE DEKEN.
Pour l'Italie et ses colonies,
J. DE RENZIS.
Pour le Mexique,
EDM. VAN DEN WYNGAERT.
Pour le Paraguay,
HENRI OOSTENDORP.
Pour les Pays-Bas et leurs colonies,
H. TESTA.
L. E. UYTTENHOOVEN.
Pour le Pérou,
JOAQUIN LEMOINE.
Pour le Portugal et ses colonies,
HENRIQUE DE MACEDO PEREIRA CONTINHO.
AUGUSTO CESAR FERREIRA DE MESQUITA.
Pour la Roumanie,
J. VACARESCO.
Pour la Russie,
G. KAMENSKY.
Pour le Salvador,
EMILE ELOY.
Pour le Royaume de Siam,
FREDERICK VERNEY.
Pour la Suisse,
E. PACCAUD.
Pour la Turquie,
ET. CHAPATHÉODORY.
Pour l'Uruguay,
F. SUSVIELA GUARCH.
Pour le Venezuela,
LUIS LOPEZ NENDEZ.

Règlement d'exécution de la convention instituant un Bureau international pour la publication des tarifs douaniers
(Article 13 de la convention).

Art. 1er. Le *Bulletin international des douanes* sera publié en cinq langues, savoir: en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien.

Art. 2. Chaque Etat faisant partie de l'Union a la faculté de faire traduire et de publier à ses frais tout ou partie du Bulletin dans telle langue qu'il trouve utile pourvu que ce ne soit pas l'une des langues adoptées par le Bureau international.

Chacun des Etats de l'Union aura de même le droit de faire reproduire de simples extraits de tarifs ou, exceptionnellement, des parties du Bulletin, soit dans un organe officiel local, soit dans ses documents parlementaires.

Il est entendu d'ailleurs que chaque Etat reste libre comme par le passé de publier dans la langue originale ou en traduction tous les tarifs douaniers, pourvu que le texte publié ne soit pas l'œuvre même du Bureau international.

Art. 3. Le Bureau international s'engage à apporter les plus grands soins dans la traduction des lois de douane et des publications officielles interprétatives de ces lois, mais il est entendu que les Gouvernements intéressés n'assument pas des responsabilité quant à l'exactitude de ces traduction et qu'en cas de contestation le texte original sera leur seul guide.

Un avertissement dans ce sens sera imprimé en note et en caractères gras au bas de la première page de chaque livraison.

Art. 4. Le format du Bulletin sera déterminé par le Bureau.

Art. 5. Chaque Gouvernement fera connaître en quelle langue, parmi celles adoptées par le Bureau international, il désire recevoir les exemplaires du Bulletin, qui représenteront sa part d'intervention dans les frais de l'institution.

Un Gouvernement pourra prendre un certain nombre d'exemplaires en une langue et le restant en d'autres langues.

Art. 6. Le Bureau international ne peut fournir d'abonnements qu'aux Gouvernements des pays faisant partie de l'Union.

Art. 7. Le montant de la contribution proportionelle de chaque Etat lui est rendu en abonnements au Bulletin de l'Union, calculé au prix de 15 francs chacun.

Art. 8. Les dépenses sont calculées approximativement comme suit:

a) Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau international, y compris un supplément de traitement de 15 %.	fr. 75,000
b) Frais d'impression et d'envoi du Bulletin de l'Union	» 30,000
c) Location et entretien du local affecté au Bureau international, chauffage, éclairage, fornitures, frais de bureau, etc.	» 20,000
Total . . .	fr. 125.000

Art. 9. Le Ministre des affaires étrangères de Belgique est chargé de prendre les mesures nécessaires pour l'organisation et le fonctionnement du Bureau international, en restant dans les limites tracées par la convention et par le présent règlement.

Art. 10. Le chef du Bureau international est autorisé, sous l'approbation du Ministre des affaires étrangères de Belgique, à reporter sur l'exercice en cours les sommes non employées de l'exercice écoulé. Ces sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses imprévues. Ladite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 25,000 francs. Le surplus permettra éventuellement d'abaisser le prix de l'abonnement au Bulletin, sans accroissement du nombre d'exemplaires garanti par les Etats contractants; cet excédent pourra servir aussi à couvrir les frais qu'occasionnerait l'adjonction d'une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l'article 1er.

Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu'avec l'assentiment unanime des Etats et colonies faisant partie de l'Union.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent quatre-vingt-dix, pour être annexé à la convention en date de ce jour.

(*Stesse firme della Convenzione*).

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE.

Les Délégués soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la convention et du réglement concernant l'institution d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers, ont échangé les déclarations suivantes:

1° En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (art. 9, 10 et 11 de la convention):

Les délégués déclarent que, pour toute la durée de la convention, les pays adhérents seront rangés dans les classes suivantes et auront à intervenir respectivement dans la proportion du nombre d'unités indiqué ci-après.

Première classe.	
Angleterre et ses colonies non spécialment dénommées ci-après . .	55 unités
Etats Unis d'Amérique . . .	55 —
France et ses colonies . . .	55 —
Pays Bas et leurs colonies . . .	33 —
Russie.	33 —
Deuxième classe.	
Autriche-Hongrie	24 unités
Espagne et ses colonies . . .	40 —
Inde Britannique	40 —
Italie et ses colonies	40 —

Troisième classe.

Argentine (République)	25 unités
Brésil	15 —
Canada	25 —
Danemarck et ses colonies	15 —
Nouvelle-Galles du Sud	25 —
Portugal et ses colonies	15 —
Suisse	25 —
Turquie	15 —
Victoria	25 —

Quatrième classe.

Cap de Bonne Esperance	20 unités
Chili	20 —
Colombie	20 —
Egypte	12 —
Equateur	20 —
Grèce	12 —
Japon	12 —
Mexique	20 —
Nouvelle-Zélande	20 —
Perse	12 —
Queensland	20 —
Roumanie	12 —
Uruguay	20 —
Venezuela	20 —

Cinquième classe.

Bolivie	15 unités
Costa-Rica	15 —
Guatemala	15 —
Haïti	15 —
Natal	15 —
Pérou	15 —
Serbie	9 —
Siam	9 —
Sud-Africaine (République)	9 —

Sixième classe.

Australie de l'Ouest	5 unités
Dominicaine (République)	5 —
Etat indépendant du Congo	3 —
Honduras (République)	5 —
Nicaragua	4 —
Paraguay	5 —
Salvador	5 —
Tasmanie	5 —
Terre Neuve	5 —

Quant aux chiffres des cotisations qui ont figuré dans le tableau de répartition des frais, arreté le 26 février 1890, ils sont reproduits ci-après *à titre de renseignement*, la contribution de chaque Etat ne pouvant être déterminée d'une façon absolument précise que lorsque toutes les adhésions seront devenues définitives. Il est entendu toutefois qu'en aucun cas ces chiffres ne pourront subir de majoration pendant la durée de la convention.

Première classe.

	Somme à payer	Contre-valeur en abonnements
Angleterre et ses colonies non spécialement dénommées ci-après	6833	456
Belgique	6833	456
Etats-Unis d'Amérique	6833	456
France et ses colonies	6833	456
Pays-Bas et leurs colonies	4100	274
Russie	4100	274

Deuxième classe.

	Somme a payer	Contre-valeur en abonnements
Autriche-Hongrie	2982	199
Espagne et ses colonies	4970	332
Inde Britannique	4970	332
Italie et ses colonies	4970	332
Troisième classe.		
Argentine (République)	3106	207
Brésil	1863	124
Canada	3106	207
Danemark et ses colonies	1863	124
Nouvelle-Galles du Sud	3106	207
Portugal et ses colonies	1863	124
Suisse	3106	207
Turquie	1863	124
Victoria	3106	207
Quatrième classe.		
Cap de Bonne-Espérance	2485	166
Chili	2485	166
Colombie	2485	166
Egypte	1491	100
Equateur	2485	166
Grèce	1491	100
Japon	1491	100
Mexique	2485	166
Nouvelle-Zélande	2485	166
Perse	1491	100
Queensland	2485	166
Roumanie	1491	100
Uruguay	2485	166
Venezuela	2485	166
Cinquième classe.		
Bolivie	1864	124
Costa-Rica	1863	124
Guatemala	1863	124
Haïti	1863	124
Natal	1863	124
Pérou	1863	124
Serbie	1118	75
Siam	1118	75
Sud-Africaine (République)	1118	75
Sixième classe.		
Australie de l'Ouest	621	42
Dominicaine (Republique)	621	42
Etat Indépendant du Congo	372	25
Honduras (République)	621	42
Nicaragua	621	42
Paraguay	621	42
Salvador	621	42
Tasmanie	621	42
Terre-Neuve	621	42

2.° En ce qui concerne le paiement des cotisations échéant aux parties contractantes:

Les délégués déclarent qu'il s'effectuera à Bruxelles dans le courant du premier trimestre de chaque exercice et en monnaies ayant cours légal en Belgique.

3.° En ce qui concerne la mise à exécution de la convention, fixée au 1er avril 1891:

Les délégués déclarent qu'elle sera précédée, si possible, d'une notification d'adhésion définitive de la part des Gouvernements intéressés; que, néanmoins, cette formalité n'est pas indispensable et que l'on maintiendra sur la liste des adhérents les pays signataires de la présente convention qui, à la date du 1er avril 1891, n'auraient pas exprimé formellement l'intention de se retirer.

En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé le présent procès-verbal.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

(*Seguono le stesse firme della Convenzione*).

Legge num. 153 (*pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *numero 89, 16 aprile 1891*).

TABELLA **A**.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1890-91.

ENTRATA.

CAPITOLI			Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE		
3	— Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	+	500,000 »
6	— Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	—	22,338 »
7	— Interessi sui crediti dell'amministrazione del tesoro	—	20,000 »
9	— Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula	—	4,742,000 »
10	— Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva	—	1,454,080 »
13	— Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla società veneta per imprese e costruzioni pubbliche al netto dei corrispettivi di esercizio	—	8,000 »
14.	Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406)	—	10,140 »
16	— Imposta sui fabbricati	+	2,600,000 »
17	— Imposta sui redditi di ricchezza mobile	—	416,877 45
20	— Tasse di registro	—	7,000,000 »
21	— Tasse di bollo	—	3,400,000 »
23	— Tasse ipotecarie	—	1,000,000 »
25	— Tassa sul movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	—	810,000 »
27	— Tasse di fabbricazione e di vendita	—	2,000,000 »
28	— Dogane e diritti marittimi	—	29,000,000 »
29	— Dazi interni di consumo	+	322,755 »
29 *bis*	Dazio consumo della città di Roma	—	1,123,520 »
30	— Tabacchi	+	1,000,000 »
37	— Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	+	752,600 »
42	— Proventi delle carceri	+	1,000,000 »
44	— Proventi eventuali delle zecche	+	540,284 30
51	— Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato	+	573,000 »
53	— Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni pei lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980	—	1,021,407 81
54	— Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892)	—	89,331 25
56	— Ricupero d'interessi di obbligazioni emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula (Legge 27 aprile 1885, n. 3048)	—	1,224,240 »
57	— Ricupero delle spese di commissione e cambio per il servizio delle obbligazioni emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Mediterranea, Adriatica o Sicula	—	7,413 82
57 *bis*	— Ricupero dalle Casse degli aumenti patrimoniali delle società delle strade ferrate Mediterranea, Adriatica e Sicula delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento al netto da emettersi per loro conto	+	19,000 »
58	— Concorso della società esercente le linee Vicenza Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi alla amministrazione della rete Adriatica per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, numero 871, serie 3ª)	—	19,000 »
59	— Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e di Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie sarde	+	45,000
62	— Capitale, interessi e premi riferibili a titoli del debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	+	1,612,500 »
68	— Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133	+	7,143 64
69 *bis*	— Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati e non ancora dato in pagamento dei lavori	+	2,170,000 »
70	— Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati	+	1,086 36
70-*bis*	— Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per 100 per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, *n.* 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	+	330,000 »
71-*bis*	— Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	+	7,623,520 »
72	— Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	+	2,000 »
74-*bis*	— Anticipazioni dei comuni interessati nelle spese dei porti, ai termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	+	289,000 »
75.	— Contributi ferroviari riguardanti le linee concesse in costruzione alle società	+	348,718 96
76	— Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	+	8,000 »
77	— Rimborsi diversi straordinari	—	1,028,000 »
79	— Interessi di titoli di debito pubblico a disposizione del Tesoro	—	4,177,150 18
83	— Ricavo per alienazione di navi	+	225,093 33

84 — Compartecipazione dello Stato agli utili realizzati dagli istituti di emissione sulle eccedenze della circolazione . . . . + 1,271,551 93

85 — Utile riservato allo Stato nell'eccedenza della circolazione consentita alla Banca nazionale nel Regno per soccorso alla crisi edilizia . . + 50,000 »

86-*bis* — Attività nette all'infuori del consolidato 5 per 100 rimaste disponibili al 30 giugno 1889 sul conto delle pensioni vecchie già amministrate dalla cessata Cassa delle pensioni civili e militari . . . . + 120,253 99

86 *ter* — Prodotto dell'amministrazione dei beni pervenuti al demanio dalle confraternite romane a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . + 350,000 »

87 — Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e restituzioni al demanio di capitali da esso ripetibili . . + 265,400 »

91 — Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere . . . — 177,187 50

94 *bis* — Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla congregazione di carità di Roma, giusta l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemaniati delle confraternite romane . . . + 818,882 »

96 — Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi pei lavori del Tevere, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3791 . . . . — 1,250,000 »

96 *bis* — Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . *per memoria*

101 — Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682) . . . . + 743,000 »

104 — Prodotto dell'alienazione di obbligazioni per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato . — 26,968,393 32

105 — Prodotto delle obbligazioni da emettersi per il pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli che si emettono per le spese di costruzioni ferroviarie a carico dello Stato . — 216,000 »

109 — Prodotto dell'alienazione delle obbligazioni da emettersi per il pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli da emettersi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali . . . . — 13,000 »

Totale. . + 63,609,289 82

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	

MINISTERO DEL TESORO

1 — Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . + 167,300 50

8 — Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . — 64,216 75

9 — Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . — 116,300 »

12 — Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . — 2,749,995 »

12 *bis* — Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie - Legge 2 luglio 1890, num. 6930 - Interessi (Spesa obbligatoria) . + 2,256,020 »

14 — Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (Legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . — 2,203,410 »

14 *bis* — Obbligazioni di Stato 4 per cento netto emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 2 luglio 1890, n. 6930 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . + 979,170 »

14 *ter* — Obbligazioni 5 per cento per le spese di strade ferrate del Tirreno consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

15 — Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli - Articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . — 178,662 50

19 *bis* — Prorata d'interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 5 per cento sui crediti pei lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751. (Art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1890, n. 7017 (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

22 — Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . . . . . — 99,000 »

23 — Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina - Convenzione 5 dicembre 1877 (Spesa obbligatoria) . . . . . + 33,000 »

27 — Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Spesa obbligatoria) . . . — 674,768 »

28 — Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (Art. 35 del capitolato per le reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria) . . . . . — (*a*) 311,760 »

29 — Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (Art. 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Spesa obbligatoria) . . . + 100,000 »

30 — Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza Schio, Vicenza-Cittadella Treviso e Padova-Bassano - Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª (Spesa obbligatoria) . . — 28,000 »

59 — Spese pei servizi del Tesoro . . . + 30,000 »

65 — Spese di esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . . + 40,230 »

66 — Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . + 20,000 »

67 — Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Spesa obbligatoria) . . . . . — 31,008 37

63 — Allestimento dei titoli di debito pubblico - Spese di materiale e per gli studi occorrenti per il perfezionamento dei titoli stessi . . + 150,000 »

73 — Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . + 60,000 »

86 — Miniere dell' isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali e contributo consorziale a carico dell'amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . . . + 10,000 »

98 — Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . . . + 1,800 »

101. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . . . — 1,631,975 81

102 — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . — 2,510,189 »

103 — Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, serie 3ª (Spesa obbligatoria) . . . . + 8,230 »

104 *bis* Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento di lavori (Spesa obbligatoria) . . . . + 2,500,000 »

118 — Interessi del 2 per cento a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni a termini della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . + 2,000 »

118 *bis* Interessi del 2 per cento sui mutui contratti in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 dalla provincia di Sondrio per riparare i danni fatti dalle inondazioni del 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . + 20,000 »

118 *ter* Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari, fittaiuoli, mezzadri più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria). . . . . + 100,000 »

120 — Rate arretrate dovute sopra rendita del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Spesa obbligatoria) . . . . + 6,951 44

127. Compensi ai danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia (Spesa d'ordine) . . . . + 8,000 »

137 — Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento, e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita) . . . . . + 100,000 »

140 — Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento. . . . . — 641,914 13

141 — Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento . . . . + 6,000 »

147 *bis* — Anticipazione da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla congregazione di carità di Roma in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980 (Spesa d'ordine) . . . . . + 818,882 »

150 — Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie, emesse per conto delle società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per le spese delle costruzioni ferroviarie (Art. 8 del regolamento approvato col R. decreto 16 novembre 1886, num. 4181 (Spesa d'ordine). . . . . — 216,000 »

151 — Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie, emesse per conto delle società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per conto delle rispettive Casse degli aumenti patrimoniali (art. 8 del regolamento approvato col R. decreto 16 novembre 1886. n. 4181) (Spesa d'ordine) . . . . — 13,000 »

Totale. . — 4,052,615 62

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	DENOMINAZIONE	

MINISTERO DELLE FINANZE

13 — Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (Legge 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682) . . . . + 743,000 »

24 — Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria + 5,000 »

27 Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . + 1,812 51

42 — Spese per trasporto di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria) . . + 60,000 »

47 — Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizioni da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Spesa d'ordine) . . . . . . + 150,000 »

69 — Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa d'ordine) . + 70,000 »

101 — Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria). . . . . + 30,000 »

102 — Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita (Spesa obbligatoria) . . . . — 30,000 »

104 — Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperati nelle industrie (Spesa d'ordine) . . . . . . — 600,000 »

110 — Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio, spese col collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria) . . + 30,000 »
113 — Restituzioni di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine). . . . . + 1,200,000 »
114 — Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Spesa d'ordine) . . . . . . — 300,000 »
130 — Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria) . . — 1,140,000 »
144 — Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline (Spesa obbligatoria) . . . . + 15,000 »
146 — Compra e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria). . . . . + 140,000 »
148 — Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie - Spese di mano d'opera per prepararlo e spese di acquisto degli utensili relativi (Spesa obbligatoria) . — 15,000 »
158 *bis* — Canone dovuto al comune per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª (Dazio consumo di Roma) . + 7,000,000 »
158 *ter* — Personale per la riscossione de dazio consumo (Roma) . . . . + 469,520 »
158 *quater* — Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante di disagiata residenza, di servizio notturno (Dazio consumo di Roma) . . . . 29,000 »
158 *quinq.* — Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre per la guardia di finanza (Dazio consumo di Roma) . + 12,000 »
158 *sexies* — Fitto di locali (Dazio consumo di Roma) . . . . + 22,000 »
158 *sept.* — Spesa di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni: riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali; compensi per lavori straordinari (Dazio consumo di Roma) . . . + 30,000 »
158 *octies* — Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Dazio consumo di Roma) . . . . + 6,000 »
158 *novies* — Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Roma) . . . + 5,000 »
158 *decies* — Rimborso al comune di Roma della indennità per una sola volta al personale del disciolto Corpo delle guardie daziarie non avente diritto a pensione . . . . + 50,000 »
167-*bis* — Demolizione e riordinamento di parte del palazzo demaniale *Broletto* in Milano . . + 30,000 »
170 *bis* — Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . + 50,000 »
170 *ter* — Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n 6980 (Spese d'ordine) . . . + 50,000 »
170 *quater* — Somme riscosse per i beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al Tesoro dello Stato in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma (Legge 20 luglio 1890, num. 6980) (Spesa d'ordine) . . . . + 250,000 »
174 — Spese per la revisione generale dei redditi dei fabbricati (art. 15 della legge 11 luglio 1889, n. 6214) (Spesa obbligatoria) . . . . . + 200,000 »
182 *bis* — Spesa per l'acquisto dello *stock* e per compenso delle migliorie eseguite dal concessionario della salina di Volterra durante l'appalto che scade al 30 aprile 1891 (Art. 8 del capitolato approvato colla legge 7 settembre 1865, n. 2179) . . . . + 300,000 »

Totale. . + 8,863,331 52

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

15 — Missioni politiche e commerciali. . . . + 200,000 »
22 — Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivi all'estero . . . . . + 4,000 »
24 — Scuole all'estero . . . . + 300,000 »

504,000 »

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

27 — Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni - Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori spese imprevedute ed assegni eventuali . . . . + 5,000 »
38 — Gallerie, musei, scavi e monumenti. Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria) . . . . + 4,151 90
58 Propine di esame nei regi licei e ginnasi e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine) . . . + 85,000 »
149 *bis* — Università di Palermo - Aumento di canone pel mantenimento delle cliniche dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891 . . . + 49,500 »
146 *bis* — Università di Pisa - Lavori urgenti negli edifizi scolastici . . . . + 13,500 »
186 *bis* Annualità al comune di Modena a titolo di rimborso della spesa pel trasferimento e per la sistemazione nel Palazzo *Albergo Arti* degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in detta città (Spesa ripartita . . . . + 10,000 »
187 *bis* Sussidio straordinario all'istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni . . . . + 30,000 »

Totale. . + 197,151 90

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni
	MINISTERO DELL'INTERNO	
15	Spese casuali	+ 25,000 »
24	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura	+ 15,000 »
35	Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari - Fitto locali (Spese fisse)	+ 12,000 »
107	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	+ 30,000 »
120	Adattamento di locali e sistemazione della scuola di perfezionamento nell'igiene e dei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità pubblica	+ 25,000 »
	Totale	+ 107,000 »

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
26	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.	+ 10,000 »
29	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria	+ 1,500,000 »
30	Sussidi ai comuni per opere di difesa (4ª categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'art. 99 della legge predetta, e secon la quota di contributo al comune di Verona per i lavori d'Adige secondo le disposizioni della legge 24 luglio 1887, n. 4805 (articolo 4)	+ 10,000 »
62 *bis*	Opere di compimento del ponte Umberto I in Roma	+ 625,000 »
113	Concorso per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	— 50,000 »
157	Concorso dello Stato per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, le quali si costruiscono dalle provincie direttamente	— 200 000 »
168	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 23 luglio 1881, n. 333)	— 650,000 »
181	Quota a carico dello Stato della spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (Legge 15 aprile 1886, n. 3791) (Spesa ripartita)	+ 781,250 »
183 *bis*	Concorso e sussidi ad opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889 (Legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita)	+ 300 000 »
203	Maremme toscane	— 300 000 »
204	Bientina	— 300,000 »
205	Burana	— 950,000 »
206	Agro Romano	— 955,000 »
208	Paludi Lisimelle	— 295,000 »
209	Paludi di Policastro	— 48,000 »
237 *bis*	Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile	+ 210,000 »
237 *ter*	Porto di Salerno - Prolungamento della scogliera di Levante	79,000 »
253	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere (Legge 15 aprile 1886, n. 3291, serie 3ª) (Spesa ripartita)	— 2,031,250 »
261	Linea Parma Spezia	— 6,000,000 »
264	Linea Casarsa Spilimbergo-Gemona	— 500,000 »
265	Linea Cosenza-Nocera-Tirrena	— 1,500,000 »
267	Linea Cuneo-Ventimiglia	— 8,500,000 »
269	Linea Avezzano-Roccasecca	— 3,000,000 »
274	Linea Aulla Lucca	— 3,000,000 »
275	Linea Gaiano-Borgo S. Donnino	— 1,250,000 »
277	Linea Bologna-Verona	— 5,000,000 »
279	Linea Caianello-Isernia	— 2,500,000 »
283	Linea Borgo S Donnino-Cremona	+ 1,249,999 68
284	Linea S. Arcangelo-Urbino-Fabriano	— 3,500,000 »
285	Somma a calcolo per differenze di liquidazione e per transazione di vertenze	+ 7,000,000 »
286	Ampliamento delle stazioni di Usmate, Seregno, Piadena, Brescia, S. Zeno, Lucca, e raddoppio Cerasomma Lucca, Mantova, Attigliano, Casale, e allargamento del ponte sul Po, Caianello, Salerno, S Severino, Cuneo, Valsavoia, Ceva, Foggia, Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna, Cerea, Verona, Casarsa ed Ivrea	— 1,468,393 »
290 *bis*	Lavori nelle stazioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, S. Benedetto, Treviso, Mestre, Lugo, Portogruaro, Brindisi, Messina, Ponte S. Pietro, binario indipendente fra Treviso e S. Giuseppe, per la linea Treviso, Belluno, Novara, Taranto, Spezia, Palermo, Avellino, Benevento, Borgosesia, Firenze, Bergamo, Reggio-Calabria e Viareggio	+ 1,000,000 »
	Totale	— 29,232,393 32

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni
	MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI	
6	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 1,012 39
16	Retribuzioni ai procacci (Spese fisse)	+ 50,000 »
20	Servizio postale e commerciale marittimo	+ 1,410,416 67
24	Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	+ 30,000 »
25	Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per	

servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale (Spesa d'ordine) . . . . — 10,000 »
29 — Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi, rinviati, detassati e rifiutati; per i pacchi ricomposti, per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi trasmessi dagli ufizi delle Amministrazioni ferroviarie e per il cambio di biglietti e cartoline postali inservibili (Spesa d'ordine) . . . . + 20,000 »
30 — Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli ufizi postali ed altri istituti (RR. decreti 13 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698 (Spesa d'ordine) . . . . . . — 30,000 »
42 — Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine) . . — 30,000 »
46 — Indennità per spese inerenti al servizio (Spese fisse) . . . . — 30,100 »

Totale. . . + 1,411,329 06

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni

MINISTERO DELLA GUERRA

39 — Spese pei distaccamenti d'Africa . . + 540,000 »
49 — Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita) . . . . + 2,000,000 »
50 — Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita) . . . . . . — 2,000,000 »

Totale . . + 540,000 »

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni

MINISTERO DELLA MARINA

14 — Navi in armamento, in riserva (1ª e 2ª categoria) ed in allestimento . . . . . — 170,017 »
47 — Spese di marina relative alla colonia di Massaua . . . . — 1,099,983 »

Totale . . — 1,270,000 »

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

10 — Spese casuali . . . . + 5,000 »
17 — Concorsi agrari regionali e concorsi speciali . . . . + 5,000 »
68 — Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse) . . . . . — 27,250 »
69 — Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese d'ufficio e di estatatura (Spese fisse) . . . . . . — 1,900 »
70 — Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compensi agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 58 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 17 febbraio 1887, n. 4358, serie 3ª (spesa obbligatoria) . . . . — 34,500 »
82 — Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione centrale . + 70,233 »
85 — Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero dell'interno - Amministrazione centrale e provinciale . . . . + 40,000 »
88 — Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero della guerra - Amministrazione centrale . . + 12,000 »
89 — Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero della marina - Amministrazione centrale e provinciale . . . . + 37,400 »
95-*bis* — Assegni di disponibilità (Spese fisse) . + 28,275 »
118 *bis* — Acquisto di prototipi in platino iridiato del metro e del chilogramma e di relative collezioni d'istrumenti termometrici . . . + 26,556 »

Totale . . + 160,814 »

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Ammontare delle variazioni

RIEPILOGO DELLA TABELLA A

Entrata. — Totale delle variazioni nell'entrata — 63,609,289 82

Spesa:

Ministero del tesoro	—	4,052,315 62
Id. delle finanze		8,833,321 52
Id. degli affari esteri	+	504,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	+	197,151 90
Id. dell'interno	+	107,000 »
Id. dei lavori pubblici	—	29,232,393 42
Id. delle poste e dei telegrafi	+	1,411,329 06
Id. della guerra	+	540,000 »
Id. della marina	—	1,270,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+	160,814 »
Totale delle variazioni nella spesa	—	22,741,382 46
Differenza passiva	—	40,867,907 36

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
LUZZATTI.

Riepilogo del bilancio di previsione rettifi

	PARTE ORDINARIA			PARTE STRA	
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali
Entrata	1,538,619,306 37	79,463,868 18	1,618,083,174 55	17,446,430 41	32,560,683 09
Spesa:					
Minist. del tesoro	718,132,586 86	59,553,507 66	777,686,094 52	12,557,031 72	36,145,367 43
Id. delle finanze	196,558,481 84	9,277,832 85	205,836,314 69	1,155,779 66	1,620,000 »
Id. di grazia e giust. e dei culti.	33,923,917 12	142,092 18	34,066,009 30	67,491 72	»
Id. degli affari esteri . . .	10,500,054 53	145,750 »	10,645,804 53	70,696 66	»
Id. dell'istruzione pubblica .	40,283,911 53	1,088,782 81	41,372,694 34	1,291,284 22	»
Id. dell'interno	58,103,856 02	1,259,940 34	59,363,796 36	2,319,106 »	»
Id. dei lavori pubblici . .	30,514,875 48	397,312 14	30,912,187 62	38,048,406 »	468,750 »
Id. delle poste e dei telegrafi.	54,804,371 89	197,780 65	55,002,152 54	720,700 »	»
Id. della guerra	245,588,870 »	4,911,451 96	250,500,321 96	32,461,600 »	»
Id. della marina	104,651,322 89	2,343,895 64	106,995,218 53	10,200,000 »	3,000,000 »
Id. di agricol. indust. e comm.	14,112,458 22	145,521 95	14,257,980 17	3,300,536 01	»
	1,507,174,706 38	79,463,868 18	1,586,638,574 56	102,970,631 99	41,234,117 43
Avanzo	31,444,599 99	»	31,444,599 99	»	»
Disavanzo	»	»	»	85,524,201 58	8,673,434 34
Risultati generali compresa la somma di che al 2° comma dell'art. 2 della legge di assestamento. — Entrata.	1,538,619,306 37	79,463,868 18	1,618,083,174 55	17,446,430 41	95,313,719 02
Risultati generali compresa la somma di che al 2° comma dell'art. 2 della legge di assestamento. — Spesa .	1,507,174,706 38	79,463,868 18	1,586,638,574 56	102,970,631 99	41,234,117 43
Avanzo	31,444,599 99	»	31,444,599 99	»	54,079,601 59
Disavanzo	»	»	»	85,524,201 58	»

TABELLA **B.**

cato per l' esercizio finanziario 1890-91.

ORDINARIA		INSIEME				
Costruzione di ferrovie	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di ferrovie	Partite di giro	Totale
118,548,564 87	168,555,678 37	1,556,065,736 78	32,560,683 09	118,548,564 87	79,463,868 18	1,786,638,852 92
22,000,000 »	70,702,599 15	730,689,618 58	36,145,367 43	22,000 »	59,553,507 66	848,388,493 67
»	3,555,779 66	198,494,261 50	1,620,000 »	»	9,277,832 85	209,392,094 35
»	67,491 72	33,991,408 84	»	»	142,092 18	34,133,501 02
»	70,696 66	10,570,751 19	»		145,750 »	10,716,501 19
»	1,291,284 22	41,575,195 75	»	»	1,088,782 81	42,663,978 56
»	2,319,106 »	60,422,962 02	»	»	1,259,940 34	61,682,902 36
96,548,564 87	135,033,720 87	68,516,281 48	468,750 »	96,518,564 87	397,312 14	165,975,908 49
»	720,700 »	55,525,071 89	»	»	197,780 65	55,722,852 54
»	32,461,600 »	278,050,470 »	»	»	4,911,451 96	282,961,921 96
»	13,200,000 »	114,851,322 89	3,000,000 »	»	2,343,895 64	120,195,218 53
»	3, 00,536 01	17,412,994 23	»	»	145,521 95	17,558,516 18
118,548,564 87	262,753,314 29	1,610,145,338 37	41,234,117 43	118,548,564 87	79,463,868 18	1,849,391,888 85
»	»	»	»	»	»	»
»	94,197,635 92	54,079,601 59	8,673,434 34	»	»	62,753,035 93
118,548,564 87	231,108,714 30	1,556,065,736 78	95,313,719 02	118,548,564 87	79,463,868 18	1,849,391,888 85
118,548,564 87	262,753,314 29	1,610,145,338 37	41,234,117 43	118,548,564 87	79,463,868 18	1,849,391,888 85
»	»	»	54,079,601 59	»	»	»
»	31,444,599 99	54,079,601 59	»	»	»	»

Visto: *Il Ministro del Tesoro*: GIOLITTI.

TABELLA C

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine, annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890 91.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI.

Ministero del Tesoro.

Capitolo n. 12 *bis*. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto per le spese ferroviarie (Legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.

Id. n. 14 *bis*. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto delle Casse degli aumenti patrimoniali (Legge 2 luglio 1890, n. 6930) - Interessi.

Id. n. 14 *ter*. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.

Id. n. 19 *bis*. Prorata d'interessi dovuti dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle anticipazioni 5 per cento sui crediti per lavori delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (art. 35 del regolamento approvato col regio decreto 12 agosto 1890, n. 7047).

Id. n. 45. Spese per il servizio araldico contemplato dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138.

Id. n. 73. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Id. n. 86. Miniere dell'Isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Imposte erariali e contributo consorziale a carico dell'Amministrazione (modificata la denominazione del capitolo).

Id. n. 104 *bis*. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento di lavori.

Id. n. 118 *bis*. Interessi del 2 per cento sui mutui contratti in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, dalla provincia di Sondrio, per riparare i danni fatti dalle inondazioni del 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

Id. n. 118 *ter*. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari, fittavoli, mezzadri più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).

Id. n. 147 *bis*. Anticipazioni da farsi per le spese di beneficenza oggi sostenute dal comune di Roma (art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980)

Ministero delle Finanze.

Capitolo n. 158 *bis*. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, numero 6980),

Id. n. 158 *ter*. Personale per la riscossione del dazio consumo. (Roma).

Id. n. 158 *quater*. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *quinquies*. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre per la guardia di finanza (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *sexies*. Fitto di locali (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *septies*. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali; compensi pei lavori straordinari (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *octies*. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale in servizio del dazio consumo di Roma.

Capitolo n 158 *novies*. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *decies*. Rimborso al comune di Roma dell'indennità per una sola volta al personale del disciolto corpo delle guardie daziarie non avente diritto a pensione.

Id. n. 170 *ter*. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane, stati indemaniati in esecuzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980.

Id. n. 170 *quater*. Somme riscosse per i beni immobili appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato, in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma (Legge 20 luglio 1890, n. 6980).

Visto — *Il Ministro del Tesoro*
LUZZATTI.

TABELLA D.

Variazioni all'elenco B per le spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890 91.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI.

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 158 *ter*. Personale - Stipendi e maggiori assegnamenti agli impiegati addetti al servizio del dazio consumo del comune di Roma.

Id. n 158 *quater*. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, ecc. (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *quinques*. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento di locali ed altre spese per la guardia di finanza (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *septies*. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, ecc. (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *octies*. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 158 *novies*. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Roma).

Id. n. 170 *bis*. Spese d'indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980:

a) Personale straordinario in servizio dell'amministrazione del demanio e delle tasse.

b) Indennità e spese per le prese di possesso:

1. Spese relative alle prese di possesso.

2. Indennità ai delegati per le prese di possesso.

c) Amministrazione, manutenzione, miglioramento e custodia delle proprietà immobiliari:

1. Spese di amministrazione, di manutenzione, di miglioramento, di arginatura, di imposte consorziali, d'illuminazione ordinaria e per feste pubbliche, di polizia ed altre passività.

2. Spese di perizia, misurazioni, trasferte, ed altre di uguale natura in servizio dei beni suindicati.

d) Spese varie in dipendenza di liquidazioni di conguaglio e restituzioni di indebiti.

e) Spese di liti:

1. Spese per atti ingiunzionali e coattivi per riscossioni di crediti.

2. Spese di liti ventilate avanti i tribunali.

Id. n. 170 *ter*. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esecuzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, numero 6980:

a) Annualità e prestazioni diverse, come censi, canoni, livelli, sia in natura che in danaro.

b) Imposte e sovrimposte.

1. Imposte erariali sui terreni e sui fabbricati.

2. Sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati.

Visto — *Il Ministro del Tesoro*
LUZZATTI.

TABELLA **E.**

Prelevazioni di somme eseguite dal *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,* stanziato al capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91.

Decreto ministeriale di approvazione			Capitoli del bilancio 1890-91 al quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data		Numero	Num.	Denominazione	
				Ministero del tesoro.	
30 dicembre	1890	3808/1168	127	Rimborso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . .	70,000 »
14 gennaio	1891	93/38	147 bis	Anticipazione da farsi dal tesoro dello Stato a saldo della somma annua assegnata alla Congregazione di carità di Roma in esecuimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . .	(*a*) 500,000 »
					570,000 »
				Ministero delle finanze.	
15 settembre	1890	2683/768			
24 settembre	1890	2806/782	27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . .	
30 novembre	1890	3511/1083			1,811 52
17 ottobre	1890	3061/891	47	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizioni da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443	
2 gennaio	1891	8/1			100,000 »
24 settembre	1890	2807/783	69	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di richezza mobile	70,000 »
18 ottobre	1890	3089/908	113	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane) .	(*b*) 600,000 »
23 dicembre	1890	3741/1150			
30 novembre	1890	3561/1101	174	Spese per la revisione generale dei redditi dei fabbricati (Art. 15 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, serie 3ª)	
31 gennaio	1891	212/58			200,000 »
					971,811 52
				Ministero dell'istruzione pubblica.	
23 dicembre	1890	3630/1123	38	Gallerie, musei, scavi e monumenti — Spesa da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) .	4,151 90
30 novembre	1890	3569/1104	58	Propine d'esame nei regi licei e ginnasi e rimborso di tasse d'iscrizione ai comuni delle antiche provincie	85,000 »
					89,151 90
				Ministero delle poste e dei telegrafi.	
23 dicembre	1890	3609/1116	6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . .	1,012 39

Riassunto.

Ministero del tesoro	570,000 »
Id. delle finanze	971,811 52
Id. dell'istruzione pubblica	89,151 90
Id. delle poste e dei telegrafi	1,012 39
	1,631,975 81

(*a*) Questa somma deve essere reintegrata al *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.*
(*b*) Di questa somma L. 200,000 debbono essere reintegrate al Fondo predetto.

Tabella F.

Prelevazioni eseguite dal *Fondo di riserva per le spese impreviste* stanziato al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91.

Decreto reale di autorizzazione — Data	Decreto reale di autorizzazione — Num.	Capitoli del bilancio 1890-91 ai quali vennero inscritte le somme prelevate — Num.	Capitoli del bilancio 1890-91 ai quali vennero inscritte le somme prelevate — Denominazione	Somma prelevata
			Ministero delle finanze.	
25 ottobre 1890	7254	21	Trasporto di registri, stampe mobili, ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria	5,000 »
4 gennaio 1891	7	167 bis	Demolizione o riordinamento di parte del palazzo demaniale *Broletto* in Milano	30,000 »
4 dicembre 1890	7304	170 bis	Spesa d'indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	50,000 »
				85,000 »
			Ministero degli affari esteri.	
15 gennaio 1891	17	15	Missioni politiche e commerciali	200,000 »
		22	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivi all'estero	4,000 »
27 novembre 1890	7301	24	Scuole all'estero	300,000 »
				504,000 »
			Ministero dell'istruzione pubblica.	
15 gennaio 1891	18	27	Istituti e corpi scientifici e letterari — Assegni e dotazioni — Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori opere impreviste ed assegni eventuali	5,000 »
27 settembre 1890	7154	149 bis	Università di Palermo — Aumento di canone pel mantenimento delle cliniche	49,500 »
10 novembre 1890	7263	166 bis	Università di Pisa — Lavori urgenti negli edifici scolastici . .	13,500 »
26 luglio 1890	7024	187 bis	Sussidio straordinario all'istituto femminile *Regina Margherita* in Anagni	30,000 »
				98,000 »
			Ministero dell'interno.	
15 gennaio 1891	19	15	Spese casuali	25,000 »
		24	Amministrazione provinciale — Gratificazioni e spese di estatatura.	15,000 »
28 dicembre 1890	7352	35	Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari — Fitti locali (*Spese fisse*).	12,000 »
30 novembre 1890	7292	107	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici .	30,000 »
27 settembre 1890	7156	120	Adattamento dei locali e sistemazione della scuola di perfezionamento nell'igiene e dei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità pubblica	25,000 »
				107,000 »
			Ministero dei lavori pubblici.	
10 novembre 1890	7262	26	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* .	10,000 »
27 settembre 1890	7155	29	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria.	1,500,000 »
28 dicembre 1890	7353			

Segue TABELLA F.

Decreto Reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1890-91 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
10 novembre 1890	7262	36	Sussidi ai comuni per opera di difesa (4ª categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'art 99 della legge 20 marzo 1865, n 2248, e seconda quota di contributo al comune di Verona per i lavori d'Adige, secondo le disposizioni della legge 24 luglio 1887, numero 4805 (articolo 4)	10,000 »
				1,520,000 »
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
15 gennaio 1891	20	10	Spese casuali . . .	5,000 »
27 settembre 1890	7153	17	Concorsi agrari regionali e concorsi speciali . .	5,000 »
28 dicembre 1890	7351	82	Economato generale — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria — Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione centrale	70,203 »
4 gennaio 1891	6	85	Economato generale — Fornitura di carta, stampe, ed oggetti di cancelleria — Ministero dell'interno — Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
30 novembre 1890	7291	88	Economato generale — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria — Ministero della guerra — Amministrazione centrale.	12,000 »
4 dicembre 1890	7305	89	Economato generale — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria — Ministero della marina — Amministrazione centrale e provinciale	37,400 »
10 agosto 1890	7048	118bis	Acquisto di prototipi in platino iridiato del metro e del chilogramma, e di relative collezioni d'istrumenti termometrici . . .	26,5[illegible] »
				196,189 »

Riassunto.

Ministero delle finanze	85,000 »
» degli affari esteri	504,000 »
» dell'istruzione pubblica	98,000 »
» dell'interno	107,000 »
» dei lavori pubblici	1,520,000 »
» di agricoltura, industria e commercio	196,189 »
	2,510,189 »

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: N. 531804 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al n. 136504 della soppressa Direzione di Torino) per lire 85 al nome di Calvi Rosa, nubile, del vivente *Pietro* domiciliata in Robbio fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Calvi Rosa di *Carlo* (chiamato anche Pietro) ora moglie di Gaslini Antonio, domiciliata a Castelletto Mendosio frazione di Abbiategrasso vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 aprile 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso ad un assegno per istudii di perfezionamento all'estero istituito dalla Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio di Milano e intitolato alla memoria di Re Vittorio Emanuele II.

L'assegno è di lire 3000 per un anno a cominciare dal 1º novembre p. v. ed è riservato a giovani, le cui famiglie appartengono per nascita o per domicilio alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso Verona e Vicenza.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (divisione dell'istruzione superiore) non più tardi del 30 aprile p. v. una domanda in carta col bollo da una lira accompagnata da una o più memorie originali stampate o manoscritte sulla materia, nella quale dichiareranno di volersi perfezionare, dai titoli conseguiti negli studii e dai seguenti documenti:

a) Certificato regolare, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) Certificato regolare, dal quale risulti il concorrente è laureato da non più di quattro anni, contando dal giorno del conseguimento della laurea fino al 30 aprile p. v., o da non più di cinque anni se egli occupa un posto di assistente in uno istituto universitario, o se nel concorso del passato anno fu dichiarato eleggibile con 8/10 almeno de' punti, di cui disponeva la Commissione giudicatrice;

c) Attestato od atto di notorietà pubblica, col quale in conformità della vigente legge comunale e provinciale il sindaco del luogo, ove il concorrente ha domicilio, accerti che nè egli nè la famiglia di lui posseggono beni sufficienti per sostenere le spese necessarie a compiere gli studii, ne' quali egli vuole perfezionarsi.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti redatti in contravvenzione alla legge sul bollo o pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine utile.

Roma, 2 marzo 1891.

Il Direttore
Capo della divisione per l'istruzione superiore
G. FRAJENDO.

5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione *sul concorso alla cattedra di diritto romano nella R. Università di Parma* (ordinario).

La Commissione composta dei professori:
Cav. Luigi Moriani.
Cav. Vittorio Scialoia.
Giuseppe Brini.
Pietro Delogu.
Cav. Carlo Fadda.

Si è adunata per la prima volta il 21 settembre 1890 alle ore 10 antimeridiane, e si è tosto costituita eleggendo, con votazione segreta, il prof. Moriani a presidente, il prof. Delogu a segretario, e diede quindi principio ai suoi lavori.

I concorrenti erano:

1. Segrè Gino.
2. Perozzi Silvio.
3. Bertolini Cesare.
4. Gandolfo Enrico.
5. Serafini Enrico.
6. Manenti Carlo.
7. Manna Gennaro.
8. Bonfante Pietro.
9. Ascoli Alfredo.
10. Atzeri Francesco.

Si prese cognizione delle domande, dei documenti e dei titoli dei concorrenti.

Eleggibili di pieno diritto si riconobbero i professori Perozzi e Serafini, nonchè i dottori Segre, Bertolini, Ascoli, Bonfante, Manenti. I primi perchè professori ordinari (uno attualmente, l'altro per lo innanzi) della stessa materia nella R. Università, tutti poi perchè ottennero la eleggibilità in concorsi di diritto romano per Università di pari grado.

Furono poi dichiarati eleggibili:

Il dott. Francesco Atzeri con 3 voti contro 2.

I professori Gandolfo e Manna all'unanimità.

Nella votazione palese di graduazione tra i concorrenti eleggibili si ottenne questo risultato:

1. Perozzi Silvio.
2. Gandolfo Enrico.
3. Ascoli Alfredo.
4. Serafini Enrico.
5. Bonfante Pietro e M.
6. Segrè Gino.
7. Bertolini Cesare.
8. Manna Gennaro.
9. Atzeri Francesco.

Le ragioni che determinarono la Commissione in questi giudizi, o nella susseguente osservazione di punti, si possono riassumere così:

a) Atzeri Francesco. Questo candidato presenta due memorie a stampa: una sugli atti ad emulazione; l'altra sulla gestione d'affari. In entrambe si appalesa una discreta intelligenza giuridica; una sufficiente attitudine agli studi romanistici, considerati anche sotto l'aspetto storico, una esposizione non difficile, nè oscura.

Gli argomenti, che sono d'indole assai diversa, ed importanti, sono trattati con diligenza, con cognizione dei principali scritti precedenti, in generale con criterio retto, e in qualche punto non senza originalità.

Ma ad un tempo si nota talvolta una deficienza di cognizioni, in specie riguardo a materie ausiliarie, che fa meraviglia a chi consideri i pregi sovra notati. La Commissione quindi, pur ritenendo a maggioranza, che l'Atzeri meritasse la eleggibilità, credette dovergli accordare solo il minimo dei punti, classificandolo ultimo fra gli eleggibili con punti 30.

b) Manna Gennaro. Il candidato, da più anni libero docente di istituzioni di diritto romano nella R. Università di Roma, e già di-

chiarato eleggibile a professor straordinario nella stessa materia, presenta vari titoli a stampa (vedi elenco B), tra i quali la Commissione ha specialmente rilevato quelli sulla C 27 « de partis », sopra un passo di Quintiliano, e sulle sostituzione « fede commessorie » nelle donazioni.

Senso giuridico, varietà di cognizione, conoscenza sufficientemente ampia della letteratura, sufficiente rigore nell'argomentazione sono le doti principali riconosciute in questo candidato, negli scritti del quale è notevole un costante progresso, sebbene da qualche tempo non abbia più dato alla luce nuovi lavori.

D'altra parte però si desidererebbe negli scritti del candidato una maggiore chiarezza di esposizione, ordine maggiore e talora una maggiore critica nell'uso della letteratura e delle fonti. Tenuto conto però della maturità scientifica, della produzione numerosa e varia, il Manna fu dichiarato eleggibile all'unanimità, e posto in luogo notevolmente superiore a quello concesso all'Atzeri, attribuendogli l'ottavo grado con punti 37.

c) Bertolini Cesare; libero docente in diritto romano nell'Ateneo padovano, incaricato dell'insegnamento della storia del diritto romano nella Università di Parma, eleggibile più volte ad ordinario così di istituzioni, come di pandette, il candidato unisce a questi titoli didattici parecchie pubblicazioni sopra temi sì storici che dogmatici.

Fra queste la Commissione notò specialmente i libri sul giuramento e sulla ratifica e lo studio sull'azione d'arricchimento.

Pregi non dubbi del Bertolini sono la non comune chiarezza, precisione ed eleganza del dettato, l'ordine della esposizione, la larga ed esatta conoscenza della letteratura, negli ultimi scritti usata con più giudiziosa parsimonia, la rettitudine del criterio nello scegliere fra le diverse opinioni sulle questioni controverse, ed una rara assennatezza nel ragionare.

Se a questi pregi non piccoli si congiungesse una maggiore indipendenza di pensiero, un maggior coraggio nello affrontare i punti oscuri nei problemi scientifici, innanzi a quali talora il Bertolini si arresta, scomparirebbero alcune incertezze, i lavori acquisterebbero un'impronta più originale.

Tutto ponderato, e ponendo mente che si tratta di un insegnamento di pandette, pel quale bisogna tenere maggior conto di questi difetti, la Commissione attribuì al Bertolini il 7° posto nella graduatoria con punti 38.

d) Segrè Gino; il candidato professore di pandette e di storia del diritto romano nella Università di Camerino, libero docente di istituzioni di diritto romano nella R. Università di Messina, eleggibile a professore ordinario di istituzioni e di pandette in precedenti concorsi, ha una lunga serie di pubblicazioni d'indole svariata. La indagine scientifica è fatta sempre con molta accuratezza e spinta fino alla più faticosa minuziosità; la letteratura è studiata diligentemente e completamente, talora persino con esagerazione. Gli argomenti di varia natura, taluni storici, altri dogmatici e in diverse parti del sistema, attestano nel candidato uno studio largo del diritto romano. A dir vero nella ricerca il Segrè difficilmente fa capo a conclusioni nuove, ma nullameno nei particolari non manca qualche proprio contributo alla conoscenza degli istituti giuridici studiati. La esposizione è di solito involuta e grave, la forma alquanto oscura, eccettuato qualche lavoro, come p. e. quello sul colonato. La più abbondante produzione scientifica, la tendenza più diretta ad approfondire la trattazione, persuasero la commissione a porre il Segrè sopra il Bertolini non tenendoli però a distanza maggiore di un punto; non senza aver alquanto discusso se non fosse il caso di metterli alla pari.

e) Bonfante Pietro. Incaricato attualmente delle istituzioni nella Università di Macerata, già professore ordinario di Pandette e di storia del diritto romano nella libera Università di Camerino, eleggibile a professore ordinario di Pandette e di istituzioni in precedenti concorsi, il candidato, astrazione fatta da alcuni minori lavori, presenta un'opera, in due volumi, sulla distinzione delle *res mancipi e nec mancipi* e una nota sulla Pubbliciana.

Profondità e larghezza di pensiero e di cultura, anche filologica, critica acuta, robustezza di ragionamento, diretta cognizione ed elaborazione delle fonti sono pregi della prima, che è pur l'opera maggiore del Bonfante. In essa è compresa una parte considerevole della storia della proprietà in Roma, e vi sono toccati parecchi istituti di diritto famigliare, le cui sorti sono connesse a quella della proprietà. Il buon indirizzo perdura e si scorge anche nella citata nota sull'editto Publiciano.

La superiorità del Bonfante di fronte ai precedenti candidati è pertanto evidente, sì che malgrado la meno larga produzione scientifica, la Commissione, non ha esitato a porlo al 5° posto con punti 41.

f) Manenti Carlo. Questo concorrente che già fu incaricato dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano nella R. Università di Macerata, e che è libero docente di diritto romano nella R. Università di Siena ottenne già l'eleggibilità in precedenti concorsi.

Fu anch'egli ritenuto come il Bonfante, di molto superiore ai precedenti.

Parve alla Commissione che nei suoi lavori, e specialmente in quello *sulla inapponibilità delle condizioni ai negozi giuridici etc.* si riscontri un sano criterio giuridico, giustezza ed esattezza nei concepimenti, molto acume nello indagare l'indole, lo scopo e la funzione degli istituti, e talora una singolare felicità nella ultima formulazione. Chi si faccia ad esaminare accuratamente il lavoro su citato vi troverà una conoscenza sicura della storia letteraria dell'istituto, una esatta percezione della evoluzione storica di questo, e una attitudine molto pregevole ad adattare agli scopi del diritto vigente lo studio del diritto romano ed intermedio.

Forse la esposizione potrebbe desiderarsi più chiara, forse anzi certe dimostrazioni aspettano un completamento che le renda più sicure, ma il lavoro resta sempre scientificamente importante e tale da favorire in realtà la definizione della figura giuridica studiata.

La produzione poteva essere più abbondante, ma certo il valore di essa si accresce per la ponderatezza, che dominò il suo svolgimento. La Commissione fu a lungo perplessa nella posizione di questo candidato rispetto al Bonfante; ma tenuto conto della diversa tendenza dell'ingegno, della diversa indole degli scritti e delle differenti qualità, che si può dire si equilibrano, decise di porre questi due concorrenti nello stesso grado con pari punti.

g) Serafini Enrico, professore ordinario di Pandette a Macerata dopo essere stato pur professore a Perugia, il Serafini come nei precedenti concorsi, presenta qual titolo fondamentale il suo lavoro in due volumi sulla *Revoca degli atti fraudolenti ecc.* La commissione ha apprezzato altamente questo lavoro, in ispecie la prima parte di esso. Concepimento robusto, originalità di vedute nella ricostruzione degli editti, sicurezza nella esegesi, rigore dialettico, sobrietà se non sempre correttezza di forma, sono pregi che in grado non piccolo vi si riscontrano.

Ma a parte i difetti, che pur si trovano in questo primo volume, chi si faccia a paragonarlo col secondo, trova fra i due, se non addirittura contradizione, certo poca o nessuna rispondenza. L'ipotesi del primo doveva essere saggiata con la esplicazione sistematica e pratica nel secondo; e solo con uno svolgimento logico dei principî fondamentali posti per lo innanzi poteva essere data la riprova dei principî medesimi. Ora precisamente ciò manca: la seconda parte contiene una trattazione, non spregevole certo, ma non discostantesi dalle solite sulla Pauliana. Colle ipotesi del primo manca il nesso storico e logico talchè molta parte della dimostrazione viene a cadere.

Forse la seconda parte ha il pregio di un più temperato raziocinio, di una più esatta percezione delle necessità pratiche, di una esposizione più chiara.

Ma ad ogni modo l'armonia dell'assieme è distrutta.

Con tutto ciò il libro è un notevole saggio d'ingegno e di studio accurato.

Ma i titoli posteriori più che accrescere tolgono qualcosa al merito del concorrente. Come già nel riassunto di un libro del Rumelin così nelle osservazioni sulla *reversio* e sul *receptum* è notevole una leggerezza di giudizio, una non giustificata smania di dar lezioni ad altri, senza contare che proprio nella *reversio* non solo l'esegesi non è più quella della Pauliana, ma si avvia per tali strade da doversi ri-

tenere pericolosa e assolutamente discordante dall'indirizzo che la scienza moderna le assegna.

E però la commissione, se, tenuto conto dell'attuale posizione e del complesso dei titoli del Serafini, ha creduto di porlo al disopra del Bonfante e del Manenti, ha ritenuto che la distanza non si potesse segnare neppure con un punto, ma con la sola diversità nella graduazione.

h) Ascoli Alfredo.

Attualmente professore di diritto romano e di storia del diritto romano nella Università di Perugia, già incaricato nella Regia Università di Macerata, libero docente di istituzioni nella Regia Università di Roma, l'Ascoli fu dichiarato eleggibile ad ordinario coi precedenti concorsi di pandette e di istituzioni.

Le sue pubblicazioni numerose sopra vari soggetti e d'indole così storica come dogmatica rivelano un ingegno facile e chiaro, una mente indipendente, che coi suoi primi lavori si mostra talvolta soverchiamente ardita, ma che si è venuta col tempo e con gli studi temperando.

Notevole è in lui l'abilità esegetica, la varietà e profondità delle cognizioni, il senno giuridico con tendenza pratica.

Questi pregi si rivelano in grado anche più eminente nell'ultimo lavoro sulle *obbligazioni solidali*, sul quale questo argomento celebre per la sua difficoltà è trattato con originalità, serietà ed efficacia non comune.

La Commissione riconobbe perciò la superiorità dell'Ascoli sui concorrenti fin qui esaminati.

i) Gandolfo Enrico. Il Gandolfo, eleggibile a professore ordinario di diritto commerciale per la R. Università di Parma, a professore straordinario d'Istituzioni di diritto romano nei concorsi per Sassari e Macerata, a professore ordinario della stessa materia nel concorso per Genova, dottore aggregato per esame in diritto romano nella stessa Università, e già da tre anni professore ordinario d'Istituzioni nella R. Università di Cagliari, presenta molti titoli d'indole storica e dogmatica.

La Commissione ha fra tutti rilevato quella sulla efficacia delle eccezioni parziarie nella procedura civile romana, lavoro che versa sopra una delle più gravi questioni della storia della procedura, la quale l'autore tratta con molta accuratezza, con piena conoscenza della letteratura anche più recente, con esegesi coscienziosa e spesso acuta dei difficili e numerosi passi, che si riferiscono al punto controverso, con esposizione facile e ordinata.

Degli altri titoli anteriori merita speciale menzione quella sulla *reversio ad dominum* delle cose furtive. Il suo ultimo lavoro, di cui presenta, in bozze, solo una piccolissima parte, relativa al periodo più remoto della procedura esecutiva, non può considerarsi come un contributo allo studio del tema, perchè l'autore fermandosi troppo ristrettamente agli elementi romani trascura il sussidio degli studi sulla storia comparata dei diritti primitivi, in base a' quali soltanto è dato approfondire gli oscuri problemi delle origini. Certo il Gandolfo lascia a desiderare dal lato della robustezza nel concepire, e se si tolgano i lavori di sopra menzionati, presenta varii lati difettosi, ma appunto in tali lavori notevolissimo è il progresso. Il lato in cui il Gandolfo è superiore a tutti i precedenti concorrenti è quello della più svariata cultura giuridica, in quanto in lui è notevole la cognizione di altri rami del diritto privato positivo, e soprattutto del commerciale. Onde risulta ancor più la prova del suo criterio giuridico.

k) Perozzi Silvio; presentemente professore ordinario di istituzioni di diritto romano nella Università di Messina, già professore ordinario di pandette nella Università di Macerata, e prima ancora a Perugia, il Perozzi unisce a questi titoli didattici una larga produzione scientifica.

Non tutti i titoli del candidato hanno eguale valore, nè in tutti si rivelano le stesse qualità d'ingegno.

I primi suoi lavori sulla procedura romana dimostrano un forte acume critico, un ingegno indipendente e sottile, che francamente affronta le questioni più spinose, dopo una ponderata e larga preparazione scientifica.

I lavori esegitici fatti in vari tempi sono di solito ben condotti, accurati, e talora anche felici. Il libro sulla tradizione, rivolto allo studio di una questione assai disputata, e disputabile, è frutto di una indagine diretta sulle fonti, in qualche parte originale.

Meno da approvare parve alla Commissione l'indirizzo scientifico dei due ultimi lavori sulla comproprietà e sul tesoro e sopratutto in questo, dove l'autore abbandonato il campo del diritto positivo, si lascia trascinare da una dialettica soverchiamente formale, e da una unilateralità di vedute, a risultanze che difficilmente possono considerarsi come utili a quella scienza del diritto, che non deve mai dimenticare i rapporti pratici della vita.

In generale però non si può disconoscere nel Perozzi la forza dell'ingegno, la serietà della cultura, la qualità critica, a dir vero esercitata più sugli altri che sovra sè stesso.

La Commissione fu a lungo esitante nell'assegnare il posto nella gradazione ai candidati Ascoli, Gandolfo e Perozzi. Prevalse però l'avviso di porre al primo posto il Perozzi, come quello che congiungendo la produzione scientifica alla lunga carriera didattica riunisce i numeri maggiori per occupare la cattedra posta a concorso.

Più ancora dubbiosi si fu per i due altri, e solo dopo lunga esitanza la maggioranza della Commissione ritenne che, pure accordando uguali punti all'Ascoli, dovesse mettersi al secondo posto il Gandolfo e l'Ascoli al terzo in vista della carriera didattica, sebbene anche nella maggioranza fosse il convincimento, che dagli ultimi concorsi in poi la produzione scientifica dell'Ascoli è di certo superiore come risulta da quanto sopra fu detto!

Però appunto in ragione dei dubbi, che tennero in sospeso il giudizio sui tre, la Commissione, mentre designa il Perozzi come primo, dichiara che qualunque degli altri due merita di essere designato per la nomina ad ordinario in Università di primo ordine, e ritiene che in caso di non accettazione per parte del primo possa e debba nominarsi uno degli altri.

Il riassunto adunque delle votazioni avvenute è il seguente:

1 Perozzi Silvio con voti 43.
2 Gandolfo Enrico » 42.
3 Ascoli Alfredo » 42.
4 Serafini Enrico » 41.
5 Bonfante Pietro e Manenti Carlo » 41.
6 Segrè Gino » 39.
7 Bertolini Cesare » 38.
8 Manna Gennaro » 37.
9 Atzeri Francesco » 30.

Roma, 25 ottobre 1890.

Prof. Luigi Mariani, *presidente*.
Prof. Giuseppe Brini.
Prof. Pietro Delogu.
Prof. Vittorio Scialoja e
Prof. Carlo Fadda, *relatori*.

Concorso *alla cattedra di diritto romano (ordinario) nella regia università di Parma.*

a) Atzeri Francesco:

« Sulla dottrina degli atti d'emulazione », Cagliari 1886.

« I principii fondamentali della gestione d'affari ».

« Vol. I, parte prima, Cagliari 1890. Una memoria legale relativa al concetto dell'accessorietà ».

b) Manna Gennaro:

« La legge 27 de pactis, Roma », 1885.

« Cenno sulla sostituzione fidei commissaria », 1886.

« Degli Argentari », Lanciano, 1886.

« Sopra un passo controverso di Quintiliano », 1885.

« Ancora sul passo di Quintiliano », 1886.

« Carattere giuridico della sostituzione pupillare », 1885.

« Delle sostituzioni fide-commissarie nelle donazioni », 1887.

« La legge 14 de traus », II, 15, 1888.

c) Bortolini Cesare:
« Il giuramento nel diritto privato romano », 1886.
« I celeres ed il tribunus celerum », 1888.
« Dell'azione dell'arricchimento », 1889.
« La ratifica degli atti giuridici », vol. due 1889-91.
Recensioni di Trincheri « Studi sulla condizione degli schiavi ».
Recensioni di Trincheri « Consacrazioni di uomini ». Costa « Condizioni patrimoniali del conjuge superstite ».
d) Segrè Gino:
« La parafrasi greca di Teofilo, 1888.
« Sul fr. 99 de legatis I », 1888.
« Fragmentum de formula fabiana », 1889.
« Sulle istituzioni alimentari imperiali », 188°.
« Sulla natura del compossesso », 1889.
« Sulla natura della comproprietà », 1890.
« Tenica del presupposto », 1890.
Recemimidi: Ascoli.
« Contributo alla teoria della confusione e commistione ».
Ascoli « Le origini dell'ipoteca e l'interdetto Salviano ».
Bertolini « A chi e contro chi competeva l'interdetto ».
« Sabiano » Krüeger ».
Geschichte « Der cap. dem ».
Schott « Das Jus prohiibenai ».
Cornil « Ètredèssur la publicité de la propriété ».
e) Bonfante Pietro:
« Res mancipi e nec mancipi », 1888 89.
« Res mancipi o res mancipi? » 1888.
« Sulla tenuca del prelegato », 1889.
« Saggio di due lezioni d'istit. di dir rom. », 1890.
» Note sulla ricostituzione dell'editto Publiciano », 1890.
« Recensioni di Carle ».
« Le origini del diritto romano ». « Appleton ».
« Histoire de la propriété prétorienne ».
f) Manenti Carlo:
« Il caso giuridico, » 1888.
« *Antiqua sumucarice codices Theodosicuri* »*1889*.
« Sul progetto del codice civile germanico » 1888.
« Della inapponibilità delle condizioni ai negozi giuridici, » 1889.
« Contributo critico all'a teoria del *pacta*, » 1890.
« Sul fr. 6 *de exc rei ind.*, » 1890.
g) Serafini Enrico:
« Revoca degli atti fraudolenti » 1881, 9.
« Sulla teoria del Dembrug sull'azione revocatoria, » 1887.
« Osservazioni sull'art. 1415 cod. civ. » 1887.
« Appunti di diritto civile e commerciale. »
« Due questioni intorno a'la purgazione della furtività, » 1890.
« *Receptum argentariorum*, » 1890.
h) Ascoli Alfredo:
« Sulla narrazione, » 1885.
« *Userceepione delle venitu*, » 1887.
« *Usocapio pro herede*, » 1887.
« Origini dell'ipoteca e l'interdetto Sabiano, » 1887.
« Contributo alla teoria della confusione e commistione, » 1887.
« Traduzione del Glück Pandette lib. VI tit. I con note, » 1889.
« Sul S. C. Nerionano, » 1889.
« Sul diritto di scelta nel legato alternativo, » 1889.
« Note esegetiche o due framm. del digerti, » 1889.
« L'influenza dello stato sullo sviluppo del diritto privato romano, » 1889.
« Note a varie sentenze; legato dell'università dei beni mobili; legato alternativo; azione di manutenzione. »
« Sulle obbligazioni solidali, » 1890.
« Recensioni varie. »
i) Gandolfo Enrico:
« Competenza in ordine alla classificazione delle acque, » 1882
« La nave nel diritto romano, » 1883.
« Il grado della ipoteca dotale, » 1884.
« Le fonti del diritto romano marittimo, » 1884.
« *Accessio temporis*, » 1884.
« *La reverzio addominum rerum furtioarum*, » 1885.
« La legge 6 § 7 *de aq vetom her*, » 1887.
« L'efficacia delle eccezioni parziarie, » 1887.
« Catone e le regole di diritto, » 1889.
« Studi nella procedura esecutiva romana, » 1890.
k) Perozzi Silvio:
« *Della in rem actio per sponsionem*, » 1883.
« *Arbitrium litis aestimandae*, » 1884.
« Della tradizione, » 1886.
« Interpretazione della C. 14 § 3 dealim nel cib. leg. » 1887.
« Di alcune censure ai giureconsulti romani, » 1888. « Il possesso di parti di cosa. »
« Senitri prediali, » 1888.
« Sulla teoria della comproprietà, » 1890.
« Se la relazione sulle opinioni dei Sabiniani e dei Proneliani in D. 41, 1, 7, § 7 sia di faio, » 1890.
« Contro l'istituto dell'acquisto del Tesoro, » 1890.

N. 12913 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 6 luglio 1875 n. 2583, col a quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Tevere.

Veduto il processo verbale di convenzione amichevole stipulato fra l'ingegnere capo del Genio civile Direttore dell'ufficio tecnico speciale per la sistemazione del Tevere e la signora Bocquin suor Maria Giuseppa;

Veduto il decreto prefettizio 22 gennaio 1891, n. 1821 con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della indennità concordata per l'espropriazione degli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 10 marzo 1891 col n. 18967. constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359:

Decreta:

Art. 1. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato alla proprietaria interessata e comunicato all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Consorzio per i lavori del Tevere costituito dal Governo, Provincia e Comune di Roma.

Art. 3. — Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. — Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento della indennità depositata previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese della interessata con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. — Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 31 marzo 1891.

Il Prefetto
CALENDA.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario
TROJA.

Elenco descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

Istituto delle suore della Carità di S. Vincenzo de' Paoli e per esso la superiora generale. Bocquin suor Maria Giuseppa fu Giuseppe, via della Salara n. 2. Parte del fondo situato in Roma, via della Salara n. 2 e via della Greca n 14 distinto in mappa col n. 405 7ja del Rione XII (Ripa).

La parte che si espropria confina a est e sud colla restante parte del fondo di proprietà dell'Istituto delle suore della Carità di S. Vincenzo de' Paoli; ad ovest colla parte del detto fondo già espropriato dal Consorzio dei lavori del Tevere col decreto prefettizio 5 novembre 1887, n. 38837; a nord al vicolo della Greca e colla Mola già Grazioli Borghese ora del Consorzio dei lavori del Tevere.

Avvertenza.

Nel verbale 22 settembre 1890 la superficie della parte espropriante era preventivato in mq. 1645 e la corrispondente indennità in lire 65,800 (sessantacinquemila ottocento).

In seguito al verbale di liquidazione 24 dicembre 1890 la superficie da occuparsi venne accertata in mq. 1526,69 e la indennità di espropriazione fissata in lire 61067 60. Superficie in mq da occuparsi 1526.69. Indennità stabilita lire 61,067.60.

Registrato a Roma, li 3 aprile 1891, reg. 149, n. 5927 atti pubblici (gratis).

Il Ricevitore
CACCIATORE.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 aprile 1891

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	coperto	—	14 9	6 0
Domodossola	sereno	—	15 0	3 2
Milano	3[4 coperto	—	17 3	7 6
Verona	sereno	—	15 0	9 5
Venezia	coperto	mosso	12 9	9 4
Torino	3[4 coperto	—	14 3	7 5
Alessandria	3[4 coperto	—	15 7	8 0
Parma	coperto	—	14 7	8 0
Modena	3[4 coperto	—	15 4	8 0
Genova	1[2 coperto	calmo	17 0	9 9
Forlì	piovoso	—	12 5	8 0
Pesaro	coperto	mosso	12 6	8 3
Porto Maurizio	1[2 coperto	mosso	16 2	9 6
Firenze	coperto	—	15 6	7 8
Urbino	nebbioso	—	9 3	4 1
Ancona	coperto	legg. mosso	12 2	8 9
Livorno	3[4 coperto	calmo	13 6	6 0
Perugia	coperto	—	10 9	5 4
Camerino	piovoso	—	7 0	3 0
Chieti	piovoso	—	12 0	0 8
Aquila	coperto	—	11 0	4 6
Roma	q. coperto	—	17 0	8 2
Agnone	coperto	—	11 5	1 7
Foggia	3[4 coperto	—	13 3	6 0
Bari	sereno	calmo	13 1	6 6
Napoli	3[4 coperto	calmo	13 7	8 4
Potenza	coperto	—	8 6	3 2
Lecce	1[2 coperto	—	14 9	6 5
Cosenza	3[4 coperto	—	14 0	6 0
Cagliari	1[2 coperto	calmo	16 3	7 8
Reggio Calabria	piovoso	mosso	14 4	10 2
Palermo	1[2 coperto	legg. mosso	17 7	8 2
Catania	3[4 coperto	calmo	18 8	9 2
Caltanissetta	1[4 coperto	—	12 5	2 9
Siracusa	1[4 coperto	calmo	17 8	8 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 16 aprile 1891.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì . . . . . = 760,9.
Umidità relativa a mezzodì . . . . = 50.
Vento a mezzodì . . . . . . Ovest debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . . . 3[4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 16°,3. minimo = 8°,2.
Pioggia in 24 ore: mm. 6.2.

Li 16 aprile 1891.

Europa pressione piuttosto elevata occidente, abbastanza alta Centro e latitudini settentrionali, minima Sud Russia. Costa occidentale Francia 771, Arcangelo 769, Zurigo 768, Odessa 755.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito, pioggie generalmente leggere, venti deboli.

Temperatura mite.

Stamane nuvoloso, venti deboli specialmente settentrionali.

Barometro 764 a 765 Nord, 761 Sud Adriatico.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi quarto quadrante, cielo vario con pioggie specialmente Italia inferiore.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 16 aprile 1891

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30.

CORSI L., segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Interpellanza del senatore Guala al ministro dell'interno intorno allo stanziamento obbligatorio di spese di culto nei bilanci comunali.

GUALA. La questione di cui vuol parlare è delicata ed importante.

Attualmente vi è un incremento negli stanziamenti delle spese di culto nei bilanci comunali.

Ricorda in proposito alcuni fatti e la relativa giurisprudenza.

Questa produsse il più disordinato stato di cose, poichè la giurisprudenza amministrativa diverge da quella giudiziaria.

Così le decisioni delle Giunte provinciali amministrative sono oscillanti.

La questione ha la sua base nell'art, 271 legge comunale e provinciale, che contiene solo disposizioni sugli edifici parrocchiali e delle fabbricerie.

Per le altre spese di culto, tace la legge.

E quindi sorsero quattro diverse interpretazioni che l'oratore riassume.

L'essere la questione così controversa, è cosa molto nociva.

Deve durare questo stato di cose, o non è meglio che una parola autorevole la risolva?

NICOTERA, ministro dell'interno, premette che qualunque soluzione si dia alla questione, non sarà turbata la libertà di coscienza.

È controverso se il decidere sulla questione spetti alla giustizia amministrativa o a quella comune.

Certo occorre trovare una soluzione e, a decidere la questione conviene, secondo l'oratore, che, presentandosi essa avanti la 4ª sezione del Consiglio di Stato, si sollevi la questione di competenza. E, risolta questa, il ministro darebbe conformi istruzioni ai prefetti.

Altro il ministro non può dire per non pregiudicare la questione in merito.

GUALA ringrazia e si dichiara soddisfatto.

Presentazione di alcuni progetti di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, presenta tre progetti per approvare eccedenze d'impegni.

Seguito della discussione del progetto di legge « Proroga del Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Uungheria (n. 12).

CAMBRAY-DIGNY, come presidente della Commissione permanente di finanze, rileva la osservazione fatta ieri dal senatore Rossi che la

Commissione stessa sia stata essa che ogni anno ha suscitato la questione fra il liberismo e il protezionismo.

Scagiona la Commissione permanente di finanze da questa accusa.

Rammenta il tempo in cui il senatore Rossi si faceva sempre a chiedere che l'Italia cambiasse l'indirizzo economico inaugurato dal conte di Cavour.

Venuta la tariffa, la Commissione permanente di finanze fece il suo dovere di esaminare come le cose procedessero. E sul principio le cose potettero parer dubbie.

Ma oggi che fu fatto un esperimento di tre anni, la Commissione si è formata in proposito una sua opinione ed ha creduto suo dovere di comunicarla al Senato.

Osserva, come sieno stati i dazi che vennero ribassati, quelli il reddito dei quali aumentò, trattenendosi massimamente a parlare dei dazi sugli alcools e sugli zuccheri, sul caffè.

L'opposto è avvenuto per i dazi che furono aumentati, a cominciare dai dazi industriali e dai dazi sui grani.

Le Commissioni di finanze non hanno avuto altro maggiore scopo che quello di mettere Governo e Parlamento in guardia contro le insistenze che si fanno per un ulteriore aumento dei dazi protettori.

Fa notare come, in ogni caso, se anche la finanza non ci perdesse, rimarrebbe il danno dei contribuenti a vantaggio di quei 60 od 80 interessi privati che il senatore Rossi attraverso i suoi occhiali protezionisti considerò come interessi pubblici.

ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY rammenta che il conte di Cavour disse che socialisti e protezionisti vogliono in sostanza la medesima cosa e cose corrispondenti.

Si tratta di una ingerenza inopportuna che socialisti e protezionisti richiedono dal Governo.

Il progetto in discussione non compromette alcun principio, perciò sembragli che esso debba essere approvato da tutti.

Si associa al concetto fondamentale del discorso dell'on. Boccardo e perciò raccomanda al Governo di fare tutte le utili modificazioni, ma di farle colla maggiore prudenza.

ROSSI ALESSANDRO osserva che egli non vuole le tariffe fiscali: esse sono invece il seguito necessario della politica economica propugnata dall'on. Cambray Digny.

Adduce i nomi di illustri parlamentari esteri che dividono le sue idee: Lord Beaconsfield, Thiers, Bismarck, ed altri.

Lo stesso senatore Boccardo in un suo opuscolo formò l'economia politica come scienza d'algebra e di logaritmi.

È sicuro che non è il solo in questa stessa aula a sostenere le idee che costantemente espose.

Rettifica alcune cifre addotte dall'on. Cambray Digny.

Bisogna aver più fede nelle nostre forze e non affidarci all'infida forza di trattati che, per loro natura, non possono essere equi.

BUSACCA approva la proroga e dichiara che darà sempre voto favorevole o sfavorevole ai trattati secondochè scemino od aumentino i dazii.

Le forze umane sono tutte limitate e diverse da un individuo all'altro: il risultato dipende dall'avere la maggior quantità possibile di prodotti col minor consumo di forze.

Nell'aver la maggior quantità possibile di cose utili consiste la pubblica prosperità.

Adduce alcune cifre a suffragare le sue opinioni in materia di politica economica.

Crede che al punto in cui è la nostra tariffa doganale, una diminuzione basata sulla libertà commerciale, darà un aumento di entrata, e così si agevolerà al ministro del Tesoro il mezzo di provvedere ai bisogni del bilancio dello Stato.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, dichiara che parlerà senza alcun carattere polemico nè farà la difesa dei negoziatori italiani.

Ringrazia l'on. Boccardo perchè concesse un'ambita lode a questi infelici, fatalmente esposti a biasimi dell'una o dell'altra parte e fidenti solo nella speranza che i fatti li giustificheranno e che i parlamenti esteri li biasimeranno per ciò che seppero ottenere.

Così nei parlamenti dell'Austria e dell'Ungheria vi furono vivi biasimi contro i connazionali negoziatori del trattato di cui ora si discute.

Entrando nel merito del trattato, osserva che sull'industria della tessitura e della filatura del lino e del canape, essendo sorte osservazioni da alcune Camere di commercio, il Gabinetto precedente, a sua lode, aprì trattative per prorogare l'epoca della denunzia e non subì ingiunzioni, come parve dire l'on. Rossi.

E queste trattative riuscirono pei buoni rapporti politici e per la coincidenza d'interesse dei due paesi.

Crede che il Senato col suo voto debba dichiarare se è bene che il Governo alzi la bandiera dei trattati, o se è meglio, che si rinchiuda nella solitudine dell'autonomia doganale.

Riconosce l'autorità dell'on. Rossi per il suo ingegno e pel molto di bene che fece: per questo crede di doverne confutare le mie asserzioni.

L'on. Rossi dalla comparazione della tariffa generale con quella convenzionale trae conclusioni che non gli sembrano esatte.

Il trattato si ispira a principî di equità ed offre equi compensi: anche dal punto di vista dell'on. Rossi il trattato del 1887 migliora quello del 1878.

Si dice che nel trattato attuale sono sacrificate le industrie del lino e della canapa.

Questo non è esatto; si è in un equivoco.

La filatura del lino e della canapa non otteneva dazi corrispondenti alla evoluzione tecnica del lavoro.

Se i dazi fossero stati commisurati al lavoro i capitali si sarebbero concentrati sui prodotti più rozzi.

La tariffa generale del 1887 cercò di seguire i progressi dell'industria e questa non fu sacrificata: il protocollo allegato non conduce certo a tale risultato.

Gli uomini incaricati dei negoziati non volevano assumere la responsabilità di chiudere ai produttori di tessuti serici il mercato austro-ungarico.

Le lagnanze che muovono i filatori ed i tessitori di canape non derivano dal trattato.

Il trattato del 1887, in paragone del trattato del 1878, salvaguardava quasi tutti i maggiori cespiti della industria nazionale.

Dice che le condizioni dei negoziatori di un trattato di commercio si ragguagliano a quelle di un generale d'esercito che in un determinato punto della battaglia si trova nella dura necessità di sacrificare una minor parte delle sue forze per salvare la maggiore. Certo, se ricerca nel trattato coll'Austria i punti che dovettero essere sagrificati, il senatore Rossi ha ragione.

Ma se egli vorrà considerare quali maggiori interessi con quei sagrifizi si sieno tutelati, egli non potrà non riconoscere di aver torto. (Approvazioni).

La difficoltà nell'opera dei negoziatori sta nella reciprocità dei compensi a mezzo di tariffe diverse.

Non vale adunque addurre dei puri numeri.

Certe accuse mosse da congressi enologici alla tariffa del vino nel trattato coll'Austria, non sono esatte.

Bisogna ricordare che trattando coll'Austria i negoziatori avevano la mente rivolta alla Francia che, per noi, aveva ben altra importanza.

Dimostra che arbitri della situazione per la tariffa del vino eravamo noi, come lo siamo tutt'ora.

Vorrebbe che in Senato si ponesse il quesito se conviene all'Italia accettare il dazio di 8 lire, dall'altra parte ribassando il proprio a 5 65 fino a che si faccia la pace economica colla Francia.

Un Congresso di tecnici disse di sì, sperando di poter esportare fortemente il vino in Austria....

DEVINCENZI, sì; conviene.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, ...crede che non convenga: concedere all'Austria il dazio ridotto, vuol dire darlo anche alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia e alla Turchia a causa della clausola della nazione più favorita.

In Italia invece si riuscì a compensare gli effetti di crisi enologiche regionali.

Dopo il trattato coll'Austria si impedì l'introduzione in Italia di certa poltiglia in forma di vino che era introdotta per frodare i dazi sugli alcools.

Gli pare che il trattato sia abbastanza accurato per difendere gli interessi del paese: di ciò lo assicura una buona compagnia, quella della sua coscienza (Approvazioni generali).

Dimostra l'importanza delle agevolezze di pesca che il trattato coll'Austria ha assicurato ai poveri pescatori chioggiotti. (Bene).

I trattati sono anche fatti per correggere le irregolarità capricciose dei confini tra paesi finitimi.

Riconosce che il miglior cartello doganale sarebbe quello dei dazi bassi.

Ma non si fa illusione sulla facilità di venire alla diminuzione dei dazi nella presente situazione della finanza e particolarmente dei dazi sullo zucchero e sul caffè

Riconosce per altro che riguardo agli alcools siensi oltrepassati i termini.

Riassumendosi dice che il trattato del 1887 migliorò quello del 1878; che esso tutelò i principali interessi delle industrie nostre comprese quelle del lino della canapa e del vino; che esso fece delle concessioni, ma ne ottenne in ricambio.

Non nega che dei difetti anche il trattato dell'87 ne abbia. Ma dice che di perfetto non c'è che l'opera dei critici e conchiude colla esclamazione: felici i critici! (Benissimo).

Le censure fatte dall'onor. Rossi rendono più difficile l'opera dei negoziatori, più esigente il Governo italiano.

Si ribella alteramente all'idea che nei trattati si sia negoziato con idee di servilismo politico. (Benissimo).

Per conto suo, sul fondamento della pura coscienza può dire di non aver mai obbedito che ad un profondo sentimento della dignità della patria e dei suoi interessi. (Vive adesioni).

Dissente con dolore dall'onor. Boccardo quando questi disse che le esportazioni sono diminuite e le importazioni cresciute per effetto segnatamente dell'attuale politica doganale.

A questa causa l'oratore ne contrappone un'altra, meno semplice ma più completa

Le importazioni crescono malgrado l'inasprimento dei dazi: 1° perchè questi non sono ostruttivi; 2° perchè, siano i dazi alti o bassi, quando il paese non produce da sfamarsi, bisogna che importi; 3° perchè la politica delle importazioni è favorita dal nostro sistema di debito pubblico che è la malattia della nostra finanza che bisogna spietatamente curare. (Bravo).

Respinge energicamente la intenzione che da taluni gli fu specialmente attribuita di pensare ad un prestito di mezzo miliardo e dichiara degni del marchio dell'infamia gli spudorati ribassisti italiani od esteri. (Benissimo, bravo!)

Ringrazia i numerosi amici e i pochi contradditori della benevole attenzione. (Benissimo, vive approvazioni).

PRESIDENTE, stante l'ora tarda rinvia il seguito della discussione a domani.

Votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE, ordina l'appello nominale per le votazioni di ballottaggio onde surrogare membri mancanti nelle seguenti Commissioni:

Commissione di sorveglianza al Debito pubblico; Commissione di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

CELESIA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE Avverte che il risultato della votazione sarà proclamato domani.

La seduta è sciolta alle ore 5,25.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 16 aprile 1891

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

DI SAN DONATO si associa alle parole di compianto pronunziate ier l'altro dal presidente, per la perdita del generale Ulloa, e ne ringrazia caldamente il presidente.

PRESIDENTE è lieto di avere interpretato il pensiero dell'onorevole di San Donato.

Presentazione di documenti.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, presenta due protocolli per la delimitazione delle zone di influenza tra Italia e Inghilterra nelle regioni che stanno a Sud, Ovest e Nord dell'Etiopia e dell'Eritrea.

Interrogazioni.

PRESIDENTE invita l'onorevole presidente del Consiglio a rispondere a due interrogazioni degli onorevoli Mariauzzi e Odoardo Luchini, sopra le risoluzioni del Governo in seguito ai fatti di Nuova Orleans.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Si astiene dal ripetere la narrazione dei fatti avvenuti a Nuova Orleans.

Annunzia che quattro soli degli uccisi sono italiani.

Richiamò subito l'attenzione del Governo federale, e ne ebbe assicurazioni soddisfacenti, confermate a lui personalmente dal ministro americano in Italia, signor Porter.

Il presidente del Consiglio legge anche un telegramma del presidente Harrison al governatore della Luigiana, col quale lo invitava a deferire i colpevoli all'autorità giudiziaria.

Il Governo italiano chiese appunto, come voleva Harrison, che i colpevoli fossero deferiti realmente alla giustizia; ed aggiunse la dimanda di una indennità alle famiglie delle vittime. . . .

Però l'azione del Governo federale, non corrispondendo alle promesse, il Governo italiano si vide nella necessità di chiedere formale assicurazione che i colpevoli sarebbero stati denunziati e che accettavasi in massima il principio dell'indennità.

Senonchè il Governo federale dichiarò non poter dare questa assicurazione, non permettendo la propria costituzione di ingerirsi nelle cose dello Stato della Luigiana.

A questo punto il Governo italiano fece notare che non poteva, in alcun modo, discutere la costituzione americana, ma che aveva invece il dovere di esigere il rispetto ai principii di diritto pubblico; richiedere perciò giustizia, non potendo ammettere l'irresponsabilità del Governo federale.

Non ottenuta risposta favorevole, fu dato ordine al ministro Fava di mettersi in congedo motivato per la riconosciuta inefficacia della azione diplomatica.

Fu però lasciato il marchese Imperiali come incaricato d'affari, pel disbrigo degli affari correnti.

Il marchese Imperiali, rispondendo, in ultimo, a una comunicazione del signor Blaine ebbe ordine di dichiarare che l'incidente diplomatico non si sarebbe ritenuto esaurito, se non quando un processo fosse stato iniziato contro i colpevoli.

Tutto questo risulta dai documenti che sono presso il presidente del Consiglio.

Vi è, però, in corso una nota del signor Blaine che non è peranco giunta a Roma.

Il presidente del Consiglio confida che si troverà una soluzione favorevole al diritto dell'Italia, che pure è quello di tutti i Governi civili che, nella presente questione, sono solidali con essa.

Quando questa soluzione favorevole non fosse possibile ottenere, non ne nascerebbero sicuramente gravi complicazioni.

Ma egli dovrebbe deplorare profondamente che gli Stati Uniti d'America, i quali sono così innanzi nella civiltà, si mostrassero tanto lon-

tani dai principii di diritto e di giustizia universalmente proclamati e scrupolosamente osservati in Europa. (Vive approvazioni).

MARINUZZI deplora che in un popolo che si dice civile succedano fatti che sono contro non solo l'umanità ma contro tutti i pronunziati del diritto riconosciuti da tutti i popoli civili.

Confida però che il Governo italiano, considerate tutte le circostanze, si ispirerà alla massima fermezza e alla massima prudenza.

Si dichiara sodisfatto della risposta del presidente del Consiglio.

LUCHINI ODOARDO approva la condotta del Governo riservando il suo giudizio sopra la soluzione definitiva che confida sarà soddisfacente.

Frattanto è lieto della dichiarazione del ministro, che la questione diplomatica non si tramuterà in politica perchè di un conflitto politico mancano le ragioni.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, rispondendo ad una interrogazione del deputato Marinuzzi « sulla sospensione degli appalti per la bonifica della palude di Mondello in Palermo e sopra una circolare ai prefetti relativa ai pubblici lavori non iniziati in genere » dichiara, che la sospensione fu occasionata dalla pendenza di un ricorso avanti la quarta sezione del Consiglio di Stato.

Appena rimosso questo ostacolo, egli bandirà di nuovo l'appalto.

Considera poi la circolare come estranea all'argomento della interrogazione.

MARINUZZI ringrazia il ministro e si dichiara sodisfatto delle sue dichiarazioni ritenendo che ha operato da buono italiano.

Riserva i suoi giudizi sulla condotta politica del Ministero.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad un'interrogazione del deputato Ridolfi, che non si potè convertire in governativo il ginnasio comunale di San Miniato e la scuola tecnica di Empoli per le opposizioni dei ministri del tesoro Giolitti e Luzzatti ad ammettere la relativa spesa sul bilancio; specialmente in seguito ad un ordine del giorno della Camera che richiedeva si soprassedesse ad ogni conversione in attesa di una legge generale.

RIDOLFI non può dichiararsi sodisfatto considerando che la conversione non avrebbe arrecato alcun onere immediato al bilancio e che sarebbe ingiusto trincierarsi dietro un ordine del giorno mentre i repetuti impegni del Governo per Empoli e San Miniato sono posteriori a quella deliberazione della Camera.

Si riserva di riprendere l'argomento in occasione del bilancio della istruzione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde all'interrogazione dei deputati di Sant'Onofrio e Picardi, diretta a conoscere se, tenendo conto dei voti espressi dal Consiglio e dalla Deputazione provinciale di Messina e dei Comuni interessati, si apriranno e quando i tronchi ferroviari Barcellona-Furnari e Furnari-Oliveri quasi ultimati ed in condizioni di essere esercitati, molto più che l'impresa costruttrice si trova da parecchio tempo in ritardo per la consegna dei lavori.

Rilevando che Furnari si trova in aperta campagna senza accessi, dichiara che, per porre in esercizio i due tronchi, occorrerebbe notevoli spese provvisorie le quali in difinitivo riuscirebbero perfettamente inutili; per ciò egli non ha creduto conveniente di aprire all'esercizio i tronchi medesimi.

DI SANT'ONOFRIO, anche a nome del deputato Picardi, osserva che l'apertura all'esercizio anche di tronchi separati è imposta dal capitolato e che non è giusto far subire alla popolazione le conseguenze del ritardo degli appaltatori nel compimento delle linee.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura che presto sarà attivata la linea fino ad Oliveri.

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per autorizzare le provincie di Ancona, Palermo, Potenza e Udine ad eccedere il limite legale della sovrimposta.

Seguito della prima lettura dei disegni di legge relativi all'esercito.

CANZIO dichiara che, se l'aumento del contingente mira a preparare la riduzione della ferma, egli darà al disegno di legge la sua cordiale approvazione

Ma se altro è il pensiero del Governo, egli non può dare il suo voto ad un disegno di legge, il quale distoglie un maggior numero di lavoratori dai campi e dalle officine; mentre, senza aggravare il bilancio, si potrebbero completare i quadri sopprimendo tanti servizi che non sono proprii dell'esercito.

Augura che presto si possa discutere tutto l'organismo del nostro esercito per modo da ridurre al vero la forza delle nostre armi e da renderne salda la compagine.

BERTOLLO censura il metodo adottato dal ministro, di introdurre, per via di ritocchi, radicali mutamenti alle leggi fondamentali dell'esercito, non ravvisando la necessità e la urgenza di tali mutamenti.

A suo avviso il contingente attuale fornisce alle varie categorie la quantità di uomini della quale il ministro dichiara di avere bisogno; crede che le ragioni di assegnamento alla terza categoria siano tutte così fondate, che diminuirle porterebbe certamente qualche turbamento nelle famiglie.

Spera quindi che la Camera vorrà ben riflettere prima di accogliere questi disegni di legge.

MOCENNI confida che il ministro, con una sua opportuna dichiarazione, vorrà troncare questa questione della ferma, la quale egli crede che non si possa ridurre a due anni, poichè ritiene impossibile che per questa via si possano ottenere delle vere economie senza scompaginare l'esercito.

Considerazioni di indole tattica e di indole economica svolte largamente dall'oratore, lo confermano sempre più in questa opinione; e spera che il Parlamento ed il Governo vogliono provvedere perchè non venga a poco a poco a sostituirsi alla nazione armata la nazione disarmata.

GIOVAGNOLI è ben lontano dal voler diminuir per nulla la compagine dell'esercito, nel quale ha servito e pel quale serba affetto; ma non crede che la stabilità dell'esercito stesso dipenda dal maggiore o minor periodo di servizio sotto le armi; ritenendo egli che la ferma di due anni sia sufficiente, per la speciale svegliatezza e attitudine del soldato italiano.

Presenta quindi il seguente ordine del giorno:

« La Camera fiduciosa che i disegni di legge in discussione servano di avviamento all'approvazione del principio che si fissi la durata del servizio di leva per la 1ª categoria a soli due anni, passa alla seconda lettura. »

PELLOUX, ministro della guerra, risponderà anche ai quesiti che forse meglio sarebbero stati svolti nella seconda lettura.

Dovrebbe a priori ritenere d'essersi mantenuto nel giusto mezzo riguardo alle sue proposte, poichè, circa lo stesso, altri avrebbero voluto andar più avanti, altri rimanere più indietro.

Quanto alla durata della ferma dichiara che da molto tempo è propenso ad una riduzione parziale, ma dentro certi limiti; poichè crede che il paese non sia ancora preparato all'unica categoria; e la ferma unica di due anni turberebbe gravemente il sistema di reclutamento dei graduati, e indebolirebbe notevolmente la fanteria.

E' dolente quindi di non poter seguire su questo terreno l'onorevole Arbib

Però comincerebbe dall'applicare la ferma di due anni gradualmente a 13 mila uomini nel primo anno, a 26 mila nel secondo e a 39 mila nel terzo, aumentando volta per volta di 13 mila uomini il contingente, e diminuendolo di altrettanto.

Crede che in armonia di ciò si abbia da esaminare nuovamente le cause di esenzione, e forse anche abbassare leggermente il limite della statura.

Tuttociò per procedere gradatamente e prudentemente in savie riforme. Ed in questo senso fa assicurazioni agli onorevoli Pelrone e Imbriani, specialmente in riguardo ai miglioramenti da introdursi nel reclutamento della fanteria.

Quanto ai bersaglieri dichiara che essi senza che siano da considerarsi più come un Corpo speciale, sono rimasti però sempre un Corpo sceltissimo. Studierà poi accuratamente tutte le questioni importantissime che si riferiscono allo stato maggiore.

Riconosce che l'avvenire militare dell'Italia sta nell'aumento del contingente in correlazione agli ordinamenti bene studiati, ben preparati; e dichiara che intenderà a ciò con la massima cura, rispon-

dendo con ciò ai vari oratori che gli hanno fatto osservazioni in proposito.

Quanto all'agravio che l'onorevole Canzio crede che possa venire alla società in generale dell'aumento del contingente, osserva che vi è compensazione nel licenziamento di alcune classi.

Ringrazia l'onorevole Canzio delle parole cortesi con cui si è espresso a suo riguardo, e risponde a parecchi suoi quesiti.

Confuta quindi il ministro alcune argomentazioni dell'onorevole Bertollo mostrando come siano erroneamente fondate; conviene però che non si debba esagerare nel diminuire le ragioni di esenzione.

Agli onorevoli Mocenni e Giovagnoli fa notare aver già fatto sufficienti dichiarazioni circa la ferma di due anni, alla quale si potrà giungere in avvenire, quando il paese vi si trovi ben preparato.

Dichiara poi di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Delvecchio per l'evocazione al Ministero della guerra della direzione del tiro a segno nazionale, lasciandogli però il suo carattere civile. (Benissimo!).

A questo proposito dichiara che favorirà sempre la educazione fisica dei giovani, e le discipline che educano convenientemente all'esercizio delle armi. (Approvazioni).

Circa i congedamenti anticipati rileva vantaggi e svantaggi tanto nel sistema del sorteggio che in quello della scelta come premio.

Sarebbe disposto ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Arbib per il fornimento gratuito delle cartuccie, ma esso ha una portata finanziaria troppo indeterminata.

Prega inoltre gli onorevoli Imbriani e Giovagnoli di ritirare i loro ordini del giorno.

Confida che la Camera deciderà di passare alla seconda lettura, notando che l'immobilità assoluta è la morte, e l'immobilità relativa non sarebbe che un continuo recedere ove tutto progredisce. (Vive approvazioni).

BERTOLLO sostiene le argomentazioni da lui prima esposte e la esattezza dei suoi calcoli.

Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro in rapporto alla terza categoria

PERRONE DI SAN MARTINO ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni.

Crede però che quanto al limite di età per il servizio, venga con la presente legge a crearsi una certa disparità.

Giacchè gli uomini di 3ª categoria vengono congedati definitivamente a 35 anni e gli altri a 39 anni.

SANI G., rinuncia a parlare, pregando il presidente di mantenergli il diritto di parlare a sua volta, sul secondo disegno di legge.

DELVECCHIO svolge il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Garelli, Gasco, Giolitti, Borsarelli, Chiapusso, Casana, Bettolo, Muratori, Adami, Faldella:

« La Camera invita il Governo a porre sotto l'unica dipendenza del Ministero della guerra, sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa la istituzione del tiro a segno nazionale. »

Parla poi sulla questione dei congedi anticipati stabiliti sul criterio dell'aver frequentato il tiro a segno; e crede che ciò produrrà qualche ingiustizia, perchè non in tutti i Comuni il tiro a segno è organizzato.

Spiega poi come il tiro a segno dovrebbe essere meglio organizzato e specialmente per quel che riguarda l'ordinamento dei campi di tiro.

ARBIB replica all'onorevole ministro della guerra ed all'onorevole Mocenni dimostrando come la seconda categoria, se non entra immediatamente in campagna, serve di truppa complementare e dopo due mesi della dichiarazione della guerra può essere condotta al fuoco.

Varrebbe meglio aver tutta la forza che ha fatto due anni di servizio anzichè averne una parte che ne ha fatto tre anni ed una parte che ne ha fatto solo 45 giorni.

Giustifica poi l'aggiunta fatta all'ordine del giorno dell'onorevole Delvecchio, che mira a far concedere le cartuccie a spese del Governo ai giovani di seconda e terza categoria, che frequentano il tiro a segno. Credo infatti che la tenue spesa delle cartucce impedisca ai nostri contadini di frequentare il tiro a segno. Ad ogni modo, aspettando nuove dichiarazioni del ministro, ritira per ora il suo ordine del giorno e l'aggiunta, che aveva fatto a quello dell'onorevole Delvecchio.

ADAMOLI rinuncia per ora alla parola aspettando dal ministro l'assicurazione che presenterà una legge che modifichi in certo senso l'attuale ordinamento del tiro a segno.

ROUX crede anche egli che bisogna migliorare l'organizzazione del tiro a segno diminuendo il prezzo delle cartucce e migliorando l'ordinamento dei campi di tiro.

Occorrerebbe poi che il Ministero della guerra avesse maggiore ingerenza nella direzione del tiro a segno pur non escludendo da esso l'elemento civile.

ELIA protesta contro le osservazioni fatte contro l'organizzazione del tiro a segno del quale fu direttore una persona pregevolissima, un amico di cui si piange la recentissima perdita.

NICOTERA, ministro dell'interno, dice che direttore del tiro a segno è stato fino a qualche mese fa il generale Pelloux.

Dice poi che crede più logico che la direzione del tiro a segno spetti piuttosto al Ministero della guerra anzichè a quello dell'interno. Con ciò anche il servizio del tiro a segno costerebbe molto meno.

ROUX parla per fatto personale e risponde all'onorevole Elia che non ha inteso dire niente che possa offendere la memoria benemerita del commendatore Nicola Fabrizi.

PERRONE DI SAN MARTINO non crede che nelle attuali condizioni finanziarie siano giusti gli appunti fatti dall'onorevole Roux ai prefetti, alle Provincie ed ai Comuni perchè sono stati parchi nell'assegnare dei fondi per il tiro a segno.

Bisogna considerare poi che il tiro non è che una delle qualità del soldato e che questi deve sapere tante altre cose, perciò non bisogna esagerare l'importanza del tiro a segno.

ADAMOLI dice che è chiaro che l'onorevole Perrone è contrario al tiro a segno.

Però il nodo della questione sta in ciò, nell'esaminare se sia vero che mercè un miglioramento dell'organizzazione del tiro a segno, si possa o no ridurre la ferma.

Fa rilevare i vantaggi che vengono dall'abitudine del tiro a segno, dice che il saper maneggiare un'arma dà all'uomo il sentimento della propria dignità e crede che nessun mezzo di educazione sia più efficace dell'abitudine del tiro a segno. (Bene! Bravo!)

PELLOUX, ministro della guerra, crede anch'egli che il tiro a segno non sia un semplice passatempo ma un vero mezzo di educazione nazionale.

Quanto poi a presentare un disegno di legge per riformare il tiro a segno, lo farà al più presto possibile mettendosi d'accordo col suo collega dell'Interno. Accetta in ultimo l'ordine del giorno dell'onorevole Delvecchio.

IMBRIANI crede che il tiro a segno debba rimanere una istituzione civile e che non lo si debba militarizzare.

Fa osservare al ministro della guerra che egli fu per tre anni direttore del tiro a segno e finisce dicendo che la questione è gravissima e non si deve risolvere alla leggiera.

PELLOUX, ministro della guerra, dimostra come non possano addebitarsi a lui gli inconvenienti che si sono verificati nel tiro a segno.

NICOTERA, ministro dell'interno, dice che non si militarizzerà il tiro a segno, ma se ne migliorerà la direzione assegnandola al Ministero della guerra.

Il cattivo successo del tiro a segno non ha dipeso dalla cattiva direzione ma dalla cattiva organizzazione.

Del resto la questione non sarà risoluta ora.

Dovendosi fra le altre cose passare al Ministero della guerra i fondi, che ora sono attribuiti per il tiro a segno al Ministero dell'interno.

DELVECCHIO accetta tutto quanto ha detto l'onorevole ministro ed aggiunge che attribuendo al ministro della guerra la direzione del tiro a segno si realizzerà un'economia.

IMBRIANI comprende che certe cariche sono onorifiche, come quella della direzione del tiro a segno, ma esse conferiscono sempre una responsabilità.

Insiste poi nel dimostrare come il tiro a segno debba essere una istituzione civile e che ad ogni modo la questione è grave e non si può risolvere con un semplice ordine del giorno.

MOCENNI rettifica alcune asserzioni attribuitegli dall'on. Arbib, dice poi che i soldati di seconda categoria che andranno al fuoco saranno soltanto due o tre per compagnia.

IMBRIANI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministro della guerra a proporre la riduzione della ferma a due anni. »

Dice che l'onorevole Bertollo dovrebbe compiacersi che si vada militarizzando il paese, perchè se ad esempio l'onorevole Bertollo avesse avuto nella sua gioventù un'educazione militare non avrebbe detto certe inesattezze. (Ilarità).

Non è scontento delle dichiarazioni del ministro della guerra, giacchè gli pare che egli sia in fondo favorevole alla ferma di due anni. Solo non osa liberarsi ancora interamente da certi pregiudizi.

Enumera poi le altre riforme ed economie che potrebbero introdursi. Ad esempio si potrebbero ridurre molti servizi amministrativi, si potrebbe organizzare la milizia comunale stabilendo, per aumentare la celerità della mobilizzazione, gli arsenali nei municipi.

Dice che bisognerebbe avere più fiducia nel popolo e che non vi è paese veramente libero se non è armato.

Termina dicendo che per ora egli ed i suoi amici ritirano il loro ordine del giorno

BERTOLLO risponde che si può essere buoni cittadini anche non avendo fatto il soldato e prega poi l'on. Imbriani di fargli notare le inesattezze che ha detto.

IMBRIANI è dolente che l'on. Bertollo abbia interpretato male le sue parole; egli non ha mai detto che chi non ha fatto il soldato non possa essere buon cittadino.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Delvecchio accettato dall'onorevole ministro della guerra

(E' approvato)

Mette ai voti il passaggio alla seconda lettura del disegno di legge discusso.

(E' approvato).

Discussione sull'ordine del giorno e presentazione di un'interrogazione.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Danieli ha presentato la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se intende di presentare e quando, un disegno di legge sull'esercizio della caccia.

« Danieli ».

Dice che sa à inscritta all'ordine del giorno.

Domanda poi all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se e quando risponderà all'interpellanza presentata ieri dall onorevole Turbiglio Giorgio.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, accetta l'interpellanza la quale sarà posta all'ordine del giorno.

VISCHI domanda perchè non sia all'ordine del giorno la proposta di legge per la nomina di una Commissione per riferire sul tema della coltivazione del tabacco.

PRESIDENTE risponde che solo oggi si è presentata la relazione su questa proposta di legge.

CAPO dice che d'accordo con l'onorevole ministro d'agricoltura desidera che sia rimandato a sabato lo svolgimento della sua interrogazione che doveva essere svolta domani.

(Così resta stabilito).

PRESIDENTE annuncia la presentazione di una proposta di legge dell'onorevole Maffi che sarà trasmessa agli uffici.

Dice che siccome vi sono diversi disegni di legge che riguardano l'autorizzazione di nuove spese per l'Africa e siccome a proposito di uno di questi disegni di legge saranno svolte le interpellanze sulla politica africana, sarebbe opportuno che fossero svolti tutti insieme per non ripetere parecchie volte la stessa discussione.

BOVIO ed IMBRIANI si oppongono.

PRESIDENTE non insiste.

La seduta termina alle 7,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ROMA, 15. — La Commissione incaricata di prendere ad esame il regime doganale e compiere gli studi intesi a determinare le riforme e i provvedimenti che sieno necessari, affinchè esso risponda alla nuova situazione che risulterà dalla scadenza dei trattati di commercio, e alle esigenze della produzione agraria e industriale e della economia generale del paese, à composta degli on. senatori: Cambray Digny, Lampertico e Robecchi; degli on. deputati: Pantano, Pavoncelli, Raggio, Rubini e Saporito; e dei funzionari dello Stato: Malvano, Miraglia, Castorina, Comandù, Monzilli e Stringher.

Segretario della Commissione è il cav. Callegari.

La relazione dovrà essere presentata entro il prossimo giugno.

WASHINGTON, 15. — Prima di partire per la escursione nel Sud, che durerà sei settimane, il presidente Harrison ha fatto rimettere al Segretario di Stato Blaine alla Legazione d'Italia un lunghissimo documento, nel quale è minutamente svolto il modo in cui il Governo federale considera la situazione giuridica creata dall'incidente di Nuova Orleans.

MONACO DI BAVIERA, 15. — Il matrimonio del principe Alfonso colla principessa Luigia d'Alençon fu celebrato a Nymphenburg, in presenza di tutti i membri delle Case reale e ducale di Baviera, e del Duca e la Duchessa di Genova

Il presidente del Consiglio, barone di Crailsheim, celebrò il matrimonio civile e l'arcivescovo di Monaco il matrimonio religioso.

BERNA, 15. — Il Consiglio nazionale approvò, con 95 voti contro 22, la presa in considerazione del progetto di legge relativo al monopolio dell'emissione dei biglietti di Banca.

La discussione continuerà nella sessione parlamentare di giugno.

BERLINO, 15. — *Reichstag.* — Dopo una lunga discussione, si approva l'articolo della legge industriale concernente la creazione dei Comitati operai.

LISBONA, 15 — E' probabile un rimpasto ministeriale. Però, le difficoltà insorte essendo soltanto relative agli affari interni, la crisi sarà sollecitamente risolta.

La proposta inglese per risolvere la vertenza col Portogallo circa gli affari d'Africa lascia prevedere un accordo amichevole.

GEESTEMUNDE, 15. — *Elezione di deputato al Reichstag.* — Risultato di quaranta distretti della decimanona circoscrizione dell'Annover.

Il principe di Bismarck ebbe voti 3223; il candidato liberale ebbe 1630; il candidato guelfo 1391 e il candidato socialista 3264.

Mancano ancora i risultati di sessanta distretti.

PARIGI, 15. — Si assicura che il consiglio della famiglia Rothschild decise che, in caso di morte del barone Alfonso, sarà Lambert, genero del barone Gustavo, che assumerà la direzione della Casa.

Attualmente Lambert dirige la Casa succursale di Bruxelles.

BUENOS-AYRES, 15. — I conti della Banca provinciale presentano un attivo di 152 milioni ed un passivo di 106.

Si cercano attivamente i mezzi occorrenti per procedere alla liquidazione.

LIONE, 15. — Il Consiglio generale del Rodano chiuse oggi la sua sessione, dopo aver approvato un voto tendente ad ottenere l'entrata in franchigia delle materie prime.

MONACO DI BAVIERA, 15 — Il principe Alfonso e la principessa Luigi sono partiti stasera per il Tirolo e proseguiranno domani per l'Italia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 aprile 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI — IN CONTANTI		PREZZI — IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI — IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	95,15 95,20		— —
RENDITA 5 0|0 2.a »	»	—	—	95,10 12 1|2 15	95 12 1|2			— —
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 91	—	—		— —			— —
detta 3 0|0 2.a »	»	—	—		— —			60 — [1]
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			97 60 [2]
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			92 — [3]
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			93 75 [4]
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			100 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 genn. 91	500	500		— —			455 —
» 4 0|0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500		— —			420 — [5]
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			416 — [6]
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			456 50 [7]
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			483 —
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			495 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			697 —
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			521 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genna. 91	1000	750		— —			1635 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1045 —
» » Generale	»	500	300		— —	376 375,50		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			510 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			27 —
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			443 — [8]
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 — [9]
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 91	500	400		— —			507 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			75 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	823		— — [10]
» » Acqua Marcia	1 genn 91	500	500		— —	1098		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			250 —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	370 333 1|3 364		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			140 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			220 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			112 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			11 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			375 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			215 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			55 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			203 —
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500		— —			455 —
» » » 4 0|0	»	250	250		— —			190 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			450 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0|0 oro)	»	250	250	246,50	246 50			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

15 aprile 1891.

Consolidato 5 0|0 nominale	L. 95 230
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso	» 93 110
Consolidato 3 0|0 nominale	» 60 150
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale	» 58 866

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex £. 1,30 — 2) Id. £. 2,17 — 3) Id. £. 2,17 — 4) Id. £. 2,17 — 5) Id. £. 10 — 6) Id. £. 10 — 7) Id. £. 10,78 — 8) Id. £. 12,50 — 9) Id. £. 6,25 — 10) ex £. 41.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 35
	Parigi	Cheques	»	»	101 15
3	Londra	90 giorni	»	»	25 33
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi ... } 28 Aprile
Prezzi di compensazione ... }
Compensazione ... 29 »
Liquidazione ... 30 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1891

Rendita 5 0|0	95 73
» 3 0|0	60 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	— —
Prest. Rothschild 5 0|0	100 —
Obb. città di Roma 4 0|0	430 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	475 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	496 —
Az. Fer. Meridionali	696 —
» » Mediterranee	523 —
» » » certif	512 —
» Banca Nazionale	1640 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	395 —
Az. Banco di Roma	550 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	470 —
» » » Certif.	461 —
» Soc. Cred. Mobil.	520 —
» » » Merid.	90 —
» » Gas stampigl.	900 —
» » Acqua Marcia st.	1070 —
» » Condot. d'ac.	260 —
» » Gen. Illumin.	250 —
» » Immobiliare	335 —
» » Molini e Magaz. Gen.	180 —
» » Tramway Om.	105 —
» » » cert. prov.	100 —
» » Fond. Italiana	20 —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	375 —
» » Metallurgic. Italiana	250 —
» » della Piccola Borsa	235 —
» » Fondiar. Incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	65 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	465 —
» » » 4 0|0	195 —
» » Ferroviarie	290 —
» Fe. Napoli-Ottajano	245 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.